

# MICHELE PANZAVOLTA

## INAMMISSIBILITÀ

### SOMMARIO

SEZIONE I. NOZIONE, FONDAMENTO, PRINCIPIO DI TIPICITÀ. 1. *Nozione*. 2. *Natura e fondamento*. 3. *Principio di tipicità*. 4. *Sul concetto di tipicità*. 5. *Teoria della domanda ed estensione delle cause d'inammissibilità*. 6. *Tipicità dell'inammissibilità in relazione agli atti suscettibili di simile valutazione*. 7. *Domande eventuali e domande obbligatorie*. 8. *Domande eventuali delle parti e del giudice*. – SEZIONE II. TRATTAMENTO DEL VIZIO. 9. *Rilevabilità e declaratoria d'inammissibilità*. 10. *Sanabilità e sanatorie*. 11. *Impugnabilità*. 12. *Rinnovazione*. 13. *Inammissibilità e proscioglimento: quale priorità?*

### **Sezione I – Nozione, fondamento, principio di tipicità**

#### **1. Nozione**

Inammissibilità è la qualifica del vizio di un particolare tipo di atti processuali, le domande<sup>1</sup>, quando tali atti non abbiano pienamente integrato lo schema legislativo della rispettiva fattispecie<sup>2</sup>: per conseguenza, essi non saranno in grado di suscitare una risposta giurisdizionale di merito ed otterranno un responso consistente, appunto, in una declaratoria di inammissibilità<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> La «relazione logica» (così DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità*, Milano, 1938, 51) tra inammissibilità e domanda può considerarsi un approdo della riflessione esercitata sul codice abrogato. Inizialmente, infatti, si riteneva che l'inammissibilità potesse inficiare qualsiasi atto, la sua nota caratteristica consistendo nel «momento effettuale», come «irricevibilità nel processo» (PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Milano, 1933, 467. Negli stessi termini, SATTA, *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 61. Egualmente, per una nozione molto ampia d'inammissibilità, SANTORO A., *Ingradualità dell'istituto dell'inammissibilità*, in *Scuola pos.*, 1940, II, 51).

<sup>2</sup> Sul concetto di fattispecie v. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1953, 2 ss. (sul nesso simbiotico con gli effetti che ne scaturiscono, partic. 7 ss. e 16 ss.), 27 e CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, 33 ss. Per una recente e completa rassegna sul tema v. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano, 1999, 10 ss.

<sup>3</sup> Per l'inammissibilità come preclusione all'indagine di merito, DELOGU, *Contributo*, cit., 51; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, I, Napoli, 1961, 786; SCAL-

Questa conclusione, già maturata dalla dottrina sul codice abrogato<sup>4</sup>, mantiene attualità anche nel nuovo rito. Anzi, se possibile esce ulteriormente rafforzata da una maggior cura del legislatore nell'uso del linguaggio rispetto al precedente codice.

Il termine «inammissibilità» (ed aggettivi derivati) sta sempre ad indicare l'accezione tecnica del vizio che colpisce le domande. Per contro, salvo pochi infortuni (artt. 40 comma 3; 458 e 459 comma 5; 568 comma 5 e 586 comma 1), l'espressione senza il prefisso negativo («ammissibilità», «ammesso», «non ammesso») viene tendenzialmente riferita ai fatti probatori, con riferimento alla possibilità di introdurli nel processo<sup>5</sup>. Scompare inoltre l'affermazione dell'inammissibilità per due casi che avevano generato non poche controversie nel rito abrogato, la querela (art. 12 c.p.p. 1930) e la seconda azione sull'*idem factum* (art. 90 c.p.p. 1930)<sup>6</sup>. Viene eliminata anche la previsione d'una

---

FATI, *Inammissibilità della revisione e ordine di sospendere la pena in corso: due pronunce incompatibili*, in *Giur. it.*, 1997, II, 53 s. (nt. 21). Mutuando un'espressione di DOMINIONI, *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano, 1974, 11, resa a proposito dell'improcedibilità, potrebbe dirsi anche per l'inammissibilità che «preclude [...] la statuizione giudiziale sul merito, mentre non preclude ed anzi spesso implica l'esame di questioni concernenti quest'ultimo oggetto».

<sup>4</sup> Anteriormente al codice del 1930 non pare che la sanzione avesse acquisito una consistenza autonoma. Nemmeno sembrano potersi rinvenire remote origini nella contrapposizione tra *absolutio ab instantia* (o *ab observatione iudicii*) e *absolutio ab actione* (così, invece, LEONE, *Trattato*, I, cit., 785), contrapposizione che evocava solamente la minore certezza probatoria che fondava la prima (essenzialmente un'assoluzione per insufficienza di prova), situazione che a sua volta escludeva l'operatività del *bis in idem* (si veda SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di Del Giudice, III, pt. 2<sup>a</sup>, Milano, 1927, 543; v. anche PERTILE, *Storia del diritto italiano*, VI, pt. 2<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 1968, 230). Risulta così improprio cercare in quelle formule la traccia di una antica sanzione preclusiva d'un esame sul merito (come correttamente osservano DELOGU, *Contributo*, cit., 3 ss.; GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, 83 s. e nt. 56).

<sup>5</sup> Perdura, in poche occasioni, l'uso del termine «ammissibile» come sinonimo di una generica facoltà o di un divieto: così, ad esempio, all'art. 648 comma 1.

<sup>6</sup> Ad escluderla in entrambi i casi, pur con argomenti parzialmente diversi, GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 37-90, 150 e RICCIO G., *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in *Id.*, *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988, 149-151. Nel nuovo codice, ritiene implicita l'inammissibilità delle querele tardive CORDERO, *Procedura penale*, 7<sup>a</sup> ed., 2003, 412 e 1195; lo segue MARZADURI, *Prime considerazioni sui rapporti tra iniziativa del pubblico ministero e poteri del giudice nella decisione sulla proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 305 comma 2 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, 250. La non assimilabilità della mancanza di querela e della seconda azione per lo stesso fatto al fenomeno dell'inammissibilità trova una vistosa spia nella diversa pronuncia che il giudice

inammissibilità delle memorie, che compariva nell'art. 536 comma 3 c.p.p. 1930<sup>7</sup>.

Permane il riferimento all'inammissibilità della procura (artt. 38 comma 4 e 122, omologhi degli artt. 65 comma 2 e 136 c.p.p. 1930), ma si tratta chiaramente d'una espressione sintetica per evocare l'inammissibilità della domanda per il compimento della quale la procura viene conferita<sup>8</sup>.

Ecco così che, nonostante la persistente regolamentazione "diffusa" del vizio<sup>9</sup> – che contrasta con la "centralizzazione" delle nullità e con quella parziale delle inutilizzabilità – emerge un quadro piuttosto nitido, in cui l'inammissibilità costituisce la forma d'invalidità riferita alle domande.

Gli atti per cui la sanzione ricorre espressamente sono i seguenti: la richiesta di ricusazione (artt. 38 comma 4, 40 comma 3, 41 comma 1), di rimessione (artt. 46 comma 4, 49 comma 3), la costituzione della parte civile (art. 78 comma 1) e del responsabile civile (art. 84 comma 2), l'intervento di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (art. 93 comma 1), le domande per il cui valido compimento sia richiesta la procura (art. 122), la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 315 comma 1) e per l'errore giudiziario (art. 645 comma 1), la richiesta di incidente probatorio (art. 393 comma 3) e di differimento del medesimo (art. 397 comma 2), l'opposizione all'archiviazione (art. 410 comma 1), la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a pro-

---

deve adottare in conseguenza: sentenza di non doversi procedere invece di una declaratoria di inammissibilità.

<sup>7</sup> Per una singolare pronuncia d'inammissibilità della memoria della difesa C. Ass. Perugia, 11 settembre 1996, Vitalone, in *Giur. it.*, 1997, II, 496 con nota critica di FORTI, *Memorie difensive: davvero lecita la valutazione di inammissibilità e il rifiuto di acquisizione al processo delle tesi della difesa?*, in *Giur. it.*, 1997, II, X 496. Nel codice abrogato riteneva l'inammissibilità non riferibile alle memorie, nonostante l'espressione letterale dell'art. 536 comma 3, GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 71-73.

<sup>8</sup> Così già GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 167-169 sulla base del convincente rilievo che la procura non è in sé destinata a «dispiegare effetto alcuno nella serie processuale», almeno finché non si pone in essere l'atto cui essa accede; egualmente DELOGU, *Contributo*, cit., 8 nt. 20. Una conferma indiretta del ruolo strumentale della procura rispetto agli atti per cui è conferita si rinviene anche nel fatto che essa «può riguardare esclusivamente un determinato atto o gruppo di atti», UBERTIS, *Art. 122*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, II, Milano, 1989, 63-4; RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 107.

<sup>9</sup> Che potrebbe costituire un valido argomento contro la tassatività: v. *infra*, nota 20 e, più in generale, § 3, 4.

cedere (artt. 435 comma 3, 437), l'opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 commi 2, 4), la richiesta di giudizio abbreviato in conversione da giudizio immediato (art. 458 comma 2), la richiesta di prove (art. 468 comma 1); infine, le domande d'impugnazione (art. 591), il ricorso per cassazione (art. 606 comma 3), il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625 *bis* comma 4), la domanda di revisione (artt. 631, 634), il riesame cautelare (art. 309 comma 9) e, in sede d'esecuzione, le richieste introduttive del procedimento d'esecuzione e di sorveglianza (artt. 666 comma 2 e 678)<sup>10</sup>.

Quanto alle cause, esse sono le più varie. Alcune presidiano gli aspetti soggettivi delle domande, altre quelli oggettivi (in quali casi, per quali ragioni si possa fare una certa domanda). Ve ne sono che attengono ai profili temporali; altre impongono particolari adempimenti nella redazione o nella confezione formale dell'atto (si pensi ai casi in cui è richiesta la sottoscrizione). Talvolta, si proibisce la riproposizione di motivi già esposti in una precedente richiesta (così, ad esempio, nell'istanza di revisione, art. 641, oppure per la domanda di remissione, art. 49 comma 2).

Ma vi sono anche casi di inammissibilità che attengono più direttamente alla fondatezza della domanda: così, per eccellenza, la manifesta infondatezza; egualmente, nel giudizio di revisione, l'imposizione che gli elementi addotti a supporto della richiesta siano «tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto» (art. 631).

Se pure alcune cause sembrano presentare una certa regolarità, non emerge alcuna "geometria" tale da ipotizzare ricostruzioni in chiave sistematica. Almeno finché ci si attenga ai casi in cui la sanzione viene espressamente comminata, pare inevitabile riscontrare l'«eterogeneità» delle cause<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Merita una considerazione a parte l'ipotesi d'inammissibilità dell'art. 54 *quater*: si tratta, infatti, dell'unico caso riferito ad una richiesta rivolta al pubblico ministero, non al giudice. Ciò potrebbe indurre ad escludere la previsione dall'ambito del vizio dell'inammissibilità propriamente inteso.

<sup>11</sup> PEYRON, *Invaldità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 618; PANNAIN, *Le sanzioni*, cit., 467; LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, 6<sup>a</sup> ed., Torino, 2004, 193. Di «flessibilità della categoria dell'inammissibilità, applicabile ad una variegata tipologia di violazioni» parla CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2005, 106 (nel senso che proprio questa poliedricità renda la categoria estremamente utile nella repressione degli abusi processuali di parte v. *infra* nota 45).

## 2. Natura e fondamento

Il riferimento, che ricorre nella nozione offerta, alla perfezione della fattispecie lascia trasparire che siamo in presenza di un vizio degli atti processuali e, in particolare, di una forma di invalidità<sup>12</sup>.

Conseguentemente, il vizio condivide il fondamento tipico delle invalidità<sup>13</sup>, ossia quello di garantire una determinata complessità della fattispecie<sup>14</sup>, di imporre che l'esercizio del potere di domanda avvenga nel rispetto di alcuni adempimenti<sup>15</sup> posti a protezione di determinati interessi (la serietà della richiesta, la sua conoscibilità da parte di altri soggetti, la certezza della sua provenienza da quei legittimati, la possibilità per il giudice di avere adeguati elementi su cui decidere, ecc.)<sup>16</sup>. Ma l'inammissibilità serve anche all'economia processuale<sup>17</sup>: consente un rapido esaurimento della risposta giurisdizionale quando sia certa l'impossibilità di dare positivo accoglimento alla domanda in quanto

<sup>12</sup> Sul concetto di invalidità e sui suoi rapporti con la perfezione v. CONSO, *Il concetto e le specie*, Milano, (1953), 1972 (ristampa), 56, 65. LEONE, *Trattato*, I, cit., 784 s., configurando l'inammissibilità come relativa al rapporto processuale, la escludeva dall'ambito dell'invalidità che invece riferiva al solo atto giuridico. Escludeva che l'inammissibilità potesse considerarsi un vizio dell'atto anche SABATINI GIUS., *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Milano, 1953, 83.

<sup>13</sup> Individua il fondamento dell'invalidità nell'assolvimento di un «onere» CONSO, *Il concetto*, cit., 61 s., ossia nella posizione di «una alternativa che si sintetizza nei seguenti termini: per giungere a questo o a quell'effetto occorre passare per questa o quella via». Sostituisce il concetto di onere con quello di potere, CORDERO, *Le situazioni*, cit., 264.

<sup>14</sup> CONSO, *I fatti giuridici*, cit., 111: «Sono proprio le norme che prevedono le cause di nullità (e, analogamente, le norme che prevedono le cause di inammissibilità) ad assumere un ruolo decisivo nella determinazione degli elementi formali degli atti processuali penali: tutto ciò che si richiede perché non abbia luogo la nullità o l'inammissibilità è senza dubbio elemento dell'atto, mentre non può considerarsi senz'altro elemento dell'atto ciò che è indicato nella disposizione che definisce l'atto». Egualmente PEYRON, *Invalidità*, cit., 613.

<sup>15</sup> «Nell'erroneo esercizio del potere, cui consegue il dovere per il giudice di astenersi dal provvedere, trova il proprio fondamento l'inammissibilità» (DE PRIAMO, *Inammissibilità*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 300).

<sup>16</sup> Se ad un determinato adempimento posto come condizione dell'esercizio del potere di domanda non corrispondesse un determinato interesse sottostante si scenderebbe nel mero «formalismo»: questo accade alle «forme» quando non celano la «sostanza»; SATTA, *Il formalismo nel processo*, in *Id.*, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, 84 s.

<sup>17</sup> DELOGU, *Contributo*, cit., 134; GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penale*, Milano, 1970, 12.

l'impulso alla giurisdizione sia invalido. L'inammissibilità consente così di rispondere risparmiando sempre le formalità del contraddittorio orale e, spesso, economizzando su qualsiasi formalità (v. *infra*, § 9).

Si colgono così le "due anime" dell'inammissibilità: da un lato, impone che il potere di domanda si pieghi a determinati adempimenti; dall'altro, l'economia dei giudizi.

Infine, un terzo possibile fondamento – solo eventuale – può individuarsi nella funzione sanzionatoria, quando alla declaratoria dell'inammissibilità faccia seguito (art. 616) – o possa seguire (art. 44; art. 48; art. 634) – il pagamento di una multa alla cassa delle ammende<sup>18</sup>.

### 3. Principio di tipicità

Non tutte le domande, non tutti gli adempimenti collegati al compimento di ogni domanda, sono presidiati dalla previsione d'inammissibilità. Sorge così il tradizionale quesito sulla vigenza in materia d'un principio di tipicità riferito al vizio, che si articola in due profili. Anzitutto, vi è un problema di tipicità delle cause d'inammissibilità. In secondo luogo, il dilemma investe gli atti (le domande) suscettibili d'una valutazione in termini d'inammissibilità.

La sussistenza della tipicità è sostenuta da una parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>19</sup>. L'opinione si appoggia sulla perentoria affer-

<sup>18</sup> Parlando di funzione sanzionatoria si intende dire che il verificarsi dell'inammissibilità comporta (o può comportare) il pagamento di una multa. Se l'inammissibilità in sé – l'invalidità, più in generale – configuri una sanzione è, invece, questione ancora ampiamente discussa. L'opinione tradizionale risponde negativamente sulla base della ritenuta incompatibilità tra potere (onere) e sanzione: se un soggetto non rispetta forme e condizioni di esercizio del potere, il comportamento tenuto – non viene punito, ma semplicemente – è incapace di assumere il significato giuridico voluto, cioè, non produce effetti adeguati (PETROCELLI, *L'antigiuridicità*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1959, 10-11; CONSO, *Il concetto*, cit., 13 e 63-4; HART, *Il concetto di diritto*, Torino, 1991, 42; IRTI, *La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere*, in Id., *Due saggi sul dovere giuridico (obbligo-onere)*, Napoli, 1973, 100 ss.; con specifico riferimento all'inammissibilità FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1968, 60 ss.). La risposta positiva, invece, intende la sanzione come conseguenza di tutti i comportamenti che non rispettino un modello legale, a prescindere dalla sottostante situazione soggettiva (RICCIO G., *Contributo*, cit., 177-179; DELOGU, *Contributo*, cit., 161-162). Più recentemente, per la configurazione delle invalidità come sanzioni v. GALANTINI, *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, 342-44, 349.

<sup>19</sup> V. Cass., sez. III, 10 ottobre 2000, Trapè Viladomat, in *Studium Juris*, 2001, 354: «Il principio di tassatività è applicabile non solo in materia di nullità, ma anche

mazione dall'art. 2 n. 7 legge delega, che impone la «previsione espressa delle cause d'invalidità e delle loro conseguenze», facendo «ritenere che il legislatore delegato abbia dato piena attuazione alla previsione della legge-delega, quando ha esplicitamente contemplato la sanzione d'inammissibilità per determinate cause d'invalidità»<sup>20</sup>. Ma a favore dell'assunto militano anche ragioni di certezza del diritto e di tutela degli interessi individuali coinvolti dall'atto processuale.

Tuttavia, la tipicità delle cause d'inammissibilità sembra smentita dal codice stesso in quelle norme che prevedono la sola ipotesi d'una declaratoria d'inammissibilità senza alcuna indicazione delle cause<sup>21</sup> (come accade per la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, artt. 435 e 437). Inoltre, intesa così drasticamente, la tassatività rischia di portare a esiti irragionevoli, come la possibilità che un soggetto estraneo al processo possa validamente compiere alcuni atti solo perché la legittimazione alla domanda non è protetta dalla comminatoria d'invalidità (si pensi all'opposizione all'archiviazione proposta dal non offeso). D'altronde, la stessa giurisprudenza in molte occasioni si pronuncia in modo tale da escludere una tipicità così rigida<sup>22</sup>.

Proprio per compensare questi inconvenienti, la prevalente dottrina è propensa ad adottare un atteggiamento flessibile in materia di tipicità, ritenendo che il principio non escluda la possibilità di individuare cause d'inammissibilità "implicite"<sup>23</sup>, così estendendo il catalogo legislativo.

---

in materia di inammissibilità, con la conseguenza che detta causa d'invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentano». Il principio di tassatività per le inammissibilità è affermato anche da Cass., sez. I, 5 maggio 1997, Gruber, in *Cass. pen.*, 1998, 1151 e da Cass., sez. II, 17 ottobre 1994, Miceli, in *Cass. pen.*, 1996, 244.

<sup>20</sup> MARZADURI, *Prime considerazioni*, cit., 250. A rafforzare l'argomento potrebbe valere la scelta del legislatore di non codificare una nozione generale di inammissibilità, adottando invece il metodo della comminatoria *ad hoc*; v. GALATI - ZAPPALÀ, *Gli atti*, in SIRACUSANO - TRANCHINA - GALATI - ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2004, 313.

<sup>21</sup> PEYRON, *Invalidità*, cit., 618. *Contra* MARZADURI, *Prime considerazioni*, cit., 250; GALATI-ZAPPALÀ, *Gli atti*, in SIRACUSANO-TRANCHINA-GALATI-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, X ed., Milano, 2004, 314.

<sup>22</sup> Per esempio Cass., sez. VI, 24 settembre 1998, Piccirilli, in *Cass. pen.*, 1999, 2864 afferma l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione per mancanza di legittimazione soggettiva. Egualmente Cass., sez. VI, 8 maggio 1998, Tosti, in *Cass. pen.*, 2000, 1671 e Cass., sez. VI, 4 novembre 1997, Codacons, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, 64.

<sup>23</sup> Si veda per esempio CORDERO, *Procedura*, cit., 1196. A favore di una tassatività attenuata anche DELOGU, *Contributo*, cit., 136.

#### 4. Sul concetto di tipicità

A sostegno di una tipicità concepita in modo flessibile, si è detto<sup>24</sup> che il principio di tipicità andrebbe inteso non come rigida adesione alla terminologia della legge: «decisivo è [...] il trattamento, non il termine usato dal legislatore»<sup>25</sup>.

La citazione autorevole sembra però abusata. Da essa, infatti, non pare ricavarsi alcuna libertà dell'interprete di ipotizzare cause d'invalidità. La frase si limita a mettere in luce «il peso di per sé non decisivo delle qualifiche usate»<sup>26</sup>, perché sarebbe eccessivo «pretendere dal legislatore un uso rigoroso dei termini»<sup>27</sup>. In altre parole, quando la legge indicasse determinati effetti dovuti alla carenza di un elemento della fattispecie, senza precisare il *nomen iuris*, l'opera di qualificazione potrebbe essere liberamente svolta dall'interprete nel rispetto del trattamento assegnato<sup>28</sup>.

Lo stallo sta in ciò: la tassatività non ammette cause d'invalidità implicite o ricostruite dall'interprete. Individuare cause di inammissibilità rispetto alle quali manchi un'indicazione espressa del legislatore, o nel senso d'aver attribuito una certa qualifica (*nomen iuris*) o nel senso di aver configurato un certo «trattamento», significa superare la tassatività<sup>29</sup>.

La tipicità contempla due soli atteggiamenti, in chiave dicotomica:

<sup>24</sup> VOENA, *Atti*, in CONSO-GREVI, *Compendio di procedura penale*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2004, 262; MARZADURI, *Prime considerazioni*, cit., 250.

<sup>25</sup> È la celeberrima frase di CONSO, *Il concetto*, cit., 83.

<sup>26</sup> *ibidem*, 84.

<sup>27</sup> *ibidem*, 83.

<sup>28</sup> Del resto, l'esempio che la stessa autorevole fonte adduceva a chiarimento della propria frase era quello della norma che imponeva la restituzione degli atti in caso di dichiarata incompetenza del giudice (art. 38 c.p.p. 1930), ove concludeva per la possibilità di inferirne un'ipotesi di nullità, pur se tale qualifica non risultava espressamente dalla legge. Nel nuovo codice esempi simili potrebbero essere gli artt. 449 comma 2, 452 comma 2, 455 comma 2 (anche se qui si parla espressamente di «rigetto»), 459 comma 3: in queste ipotesi, tutte afferenti ai giudizi speciali, si prevede semplicemente la restituzione degli atti al pubblico ministero in casi di «cattiva» instaurazione dei riti, senza alcuna precisazione sulla tipologia (*nomen iuris*) del vizio (sulla possibilità di configurare l'inammissibilità dell'azione penale nei riti speciali v. *infra*, § 7). Un altro esempio potrebbe rinvenirsi nell'art. 78 comma 2, in caso di mancata notificazione dell'atto di costituzione di parte civile effettuata fuori udienza.

<sup>29</sup> In un breve passaggio riferito alle nullità, anche CORDERO, *Il procedimento probatorio*, in Id., *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 73 riconosce che «si dovrebbe forzare il principio di tassatività» per «configurare una nullità tacita».

obbedienza o insubordinazione. Una tipicità flessibile, o “implicita”, o parziale, o ricostruita dall’interprete, è una *contradictio in adiecto*: tassatività è ossequio al legislatore, alle sue indicazioni testuali.

Semmai è graduabile la libertà conferita all’interprete nella ricognizione delle cause d’inammissibilità: da un minimo ad un massimo. Ma la tipicità si accetta o si supera. E poiché la tipicità prevista dalla delega sembrerebbe condurre ad esiti di dubbia ragionevolezza, quali quelli paventati, tanto vale consentirne un superamento<sup>30</sup>.

Sembra, cioè, più opportuno leggere il principio della legge delega come un principio tendenziale, espressione di un orientamento di fondo volto ad impedire che l’interprete possa arbitrariamente modificare l’anatomia della fattispecie, rendendola eccessivamente complessa e limitando l’accesso delle parti alla giurisdizione. Non esclude che l’interprete possa coniare nuove ipotesi d’inammissibilità; preclude solo che l’opera interpretativa sia senza confini, libera sino all’arbitrio.

### 5. Teoria della domanda ed estensione delle cause d’inammissibilità

Dietro alla possibilità d’estendere le ipotesi d’inammissibilità si celano diverse “teorie della domanda”. A seconda di quali requisiti si ritengano consustanziali al concetto di domanda si suggerisce di proteggerli con la sanzione (in senso lato) d’inammissibilità, anche ove non fosse la legge a farlo<sup>31</sup>.

Così, in un caso si è proposto di riferire la sanzione a tutta quella serie di requisiti generali delle domande, individuati nella capacità e nella legittimazione al compimento dell’atto, nella sussistenza dell’interesse, nell’esistenza di una forma e di una volontà dell’atto<sup>32</sup>. In altra

<sup>30</sup> Superano in dottrina la tipicità FAVALLI, *L’ammissibilità*, cit., 180; GALLI, *L’inammissibilità*, cit., 30; GHIARA, *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 482; GAITO, *Il giudizio direttissimo*, Milano, 1980, 348; CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, 2.

<sup>31</sup> L’operazione traspare con particolare evidenza nel lavoro di DELOGU, *Contributo*, cit., 57 ss., che muove dalle premesse concettuali di BETTI, *Per una classificazione degli atti di parte*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1928, I, 106 ss.

<sup>32</sup> DELOGU, *Contributo*, cit., p. 135, che qualifica tali requisiti come cause generali d’inammissibilità. Le cause generali costituirebbero «requisiti che devono riscontrarsi nei confronti di ogni domanda, perché essa possa produrre il suo effetto». Sarebbero contrapposte alle cause speciali che atterrebbero ai presupposti, alle condizioni e alla regolamentazione formale dell’atto.

occasione si è affermato che la tipicità dovesse essere superata per il difetto di legittimazione soggettiva nella domanda<sup>33</sup>, o anche per l'esercizio del potere in caso di totale carenza di quest'ultimo<sup>34</sup>.

Astrattamente le opzioni iniziali sono due: costruire un concetto generale di domanda (ossia individuare quali requisiti compongano ogni fattispecie di domanda) e ritagliarvi sopra un conseguente disegno d'inammissibilità; oppure rifiutare una teoria generale e deferire la costruzione di ogni domanda all'analisi condotta in ciascun contesto processuale, attribuendo all'inammissibilità un ruolo di "chiusura", a garanzia della perfezione di ogni fattispecie-domanda come ricostruita nei singoli settori dell'ordinamento.

La seconda alternativa avrebbe il vantaggio di ottimizzare la ricostruzione dell'anatomia delle singole domande in relazione agli interessi che ruotano attorno a ciascuna di esse<sup>35</sup>. Ma essa comporterebbe una vera e propria sovversione del principio di tipicità che, per quanto in via tendenziale, s'è visto governare anche le inammissibilità.

Tocca così ripiegare sulla prima opzione, individuando con cautela alcune cause generali d'inammissibilità, tali anche nel silenzio del legislatore. Per alcune ipotesi, invero, l'estensione non sembra porre problemi. Così quanto alla titolarità soggettiva a porre in essere la domanda<sup>36</sup>. Sembra infatti lecito dire che in un contesto altamente formalizzato come il processo penale non sia possibile lasciare indefinita la legittimazione soggettiva al compimento di atti: per ogni atto è necessario che sia precisato chi abbia il potere di compierlo. Perciò, è possibile evincere un'inammissibilità per carenza di legittimazione soggettiva anche quando una simile ipotesi non sia espressamente prevista «a pena di inammissibilità», come ad esempio nel caso dell'opposizione all'archiviazione<sup>37</sup>, o nel caso della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> GHIARA, *Inammissibilità*, cit., 481.

<sup>34</sup> DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 300.

<sup>35</sup> O quanto meno da un angolo visuale più vicino a quegli interessi e più capace di coglierli nella loro peculiarità. Non c'è dubbio che in astratto la sede privilegiata per individuare quali elementi dovrebbe possedere, ad esempio, la domanda d'incidente probatorio sia lo studio dell'incidente probatorio: solo guardando alla disciplina dell'istituto globalmente considerata si potrebbero cogliere meglio gli interessi sottesi alla relativa domanda e, per conseguenza, evidenziare gli elementi che dovrebbero confluire nella fattispecie.

<sup>36</sup> DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 300.

<sup>37</sup> V. la giurisprudenza citata *supra*, nota 22.

<sup>38</sup> COPPETTA, *La riparazione*, cit., 295.

La stessa conclusione è ancora più agevole in relazione a eventuali limiti temporali perentori, per i quali pure non sia espressamente sancita l'inammissibilità. Qui il verificarsi della decadenza genera una preclusione al compimento di un certo atto. L'atto compiuto in violazione della preclusione è senz'altro inammissibile<sup>39</sup>. Anzi, è opportuno precisare che la conseguenza della decadenza<sup>40</sup> è l'inammissibilità e che solo quest'ultima è l'ipotesi di invalidità: la decadenza, infatti, non è un vizio dell'atto processuale, non consiste in una imperfezione dell'atto<sup>41</sup>.

Più impegnativo asserire l'estensione dell'inammissibilità ad ulteriori requisiti, in particolare per le forme tipiche di ciascun atto<sup>42</sup>. Il pericolo, infatti, è di ispessire eccessivamente le condizioni che consentono alle parti di accedere alla risposta giurisdizionale<sup>43</sup>, riducendo arbitrariamente il loro diritto.

---

<sup>39</sup> D'altronde, la decadenza viene definita come «l'estinzione del potere di compiere un'attività processuale per effetto del mancato compimento di essa entro il termine stabilito» (MANCINELLI, *Decadenza*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 793-4), sicché l'atto posto in essere risulta essere compiuto in carenza di potere. Nello stesso senso v. FULCI, *Decadenza. IV) dir. proc. pen.*, in *Enc. giur.*, X, Roma, 1987, 4 e CORDERO, *La situazioni soggettive*, cit., 221 e nt. 48.

<sup>40</sup> Questione che aveva suscitato non poco dibattito in passato. Si veda, ad esempio, la sintesi tracciata da CONSO, *Il concetto*, cit., 86, nt. 50 e da MANCINELLI, *Decadenza*, cit., 797-8.

<sup>41</sup> LOZZI, *Lezioni*, cit., 180; GALANTINI, *Vizi degli atti processuali penali*, cit., 344 e 345 («tra inammissibilità e decadenza intercorre un rapporto di identità, più che di analogia»); già MANCINELLI, *Decadenza*, cit., 793-4, 798; FULCI, *Decadenza*, cit., 2. *Contra*, nel senso che la decadenza sia inquadrabile tra le invalidità, RANIERI, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1948, p. 222. Per un tentativo di differenziare inammissibilità e decadenza sulla base delle situazioni soggettive sottese alle due ipotesi, in specie riferendo la decadenza alla perdita delle situazioni soggettive attive, v. CAVALLARI, *Art. 175*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, II, Torino, 1990, 263 nella scia di CONSO, *Questioni nuove di procedura penale*, Milano, 1959, 78.

<sup>42</sup> Escludono sia possibile superare il principio di tipicità per i requisiti di forma delle varie domande, GHIARA, *Inammissibilità*, cit., 482; DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 299; CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., 2-3. All'opposto si comporta CORDERO, *Procedura*, cit., 970, nel ricostruire le cause d'inammissibilità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, su cui il codice tace: infatti, individua tra esse «la domanda del non legittimato», ma anche quella «che non indichi nuove prove, esistenti o futuribili, oppure riesumi le vecchie». Egualmente GALATI-ZAPPALÀ, *Gli atti*, cit., 314.

<sup>43</sup> Nei limiti in cui l'atto di parte serva ad adire la giurisdizione sulla regidicanda principale (il tema della colpevolezza) – come nel caso delle dichiarazioni d'impugnazione – si potrebbe immaginare che sia di ostacolo l'art. 24 comma 1 Cost. La norma costituzionale non sembrerebbe, invece, porre limiti diretti per quegli atti con-

Ciò che va certamente escluso è la possibilità di configurare cause d'inammissibilità attinenti al merito, sullo stampo in particolare della manifesta infondatezza, laddove non siano espressamente previste<sup>44</sup>. Oltre al già denunciato pericolo dell'indebita compressione del diritto delle parti alla risposta del giudice, l'operazione configura per di più il rischio di uno svuotamento del vaglio sulla fondatezza della domanda a favore di un suo esaurimento in una fase preliminare priva di tutela. Se ciò non pone soverchi problemi quando la fondatezza della domanda sia vagliata senza particolari garanzie, viceversa, quando sia prevista una procedura partecipativa (udienza pubblica o in camera di consiglio), accrescere i requisiti d'ammissibilità rischia di privare la parte del suo diritto a far valere le proprie ragioni in relazione a quella particolare domanda. L'interprete non deve poter incidere sulle modalità di valutazione della fondatezza della domanda più di quanto non gli consenta di fare il legislatore<sup>45</sup>.

---

fezionati all'interno di un contesto giurisdizionale volti a suscitare un intervento del giudice di carattere processuale.

<sup>44</sup> Così non dovrebbe costituire inammissibilità l'opposizione all'archiviazione che indichi quale oggetto dell'investigazione suppletiva temi d'indagine (che appaiano) irrilevanti o impertinenti. In senso contrario, nonostante l'espressa cautela che «per questa via non si dia ingresso ad un anticipato apprezzamento del merito da parte del giudice sulla portata probatoria delle investigazioni suppletive richieste», GIOSTRA, *L'archiviazione*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1994, 62, secondo cui «l'inammissibilità deve scattare soltanto quando queste siano tali che, quand'anche svolte, sarebbero comunque inidonee a mutare il quadro probatorio o il presupposto sulla cui base il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione».

<sup>45</sup> Che poi sia il legislatore a fare sempre maggiore ricorso alla categoria dell'inammissibilità per manifesta infondatezza al fine di elevare un solido argine contro le forme di abuso del processo integrate dalla presentazione di domande pretestuose (CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., 105, 244 ss.) è questione ulteriore. In proposito, va semmai segnalata, non senza una punta di preoccupazione, la diagnosi dell'Autrice (*ibidem*, 107), secondo cui «la specificità delle ipotesi d'inammissibilità» costruite dal legislatore per prevenire situazioni di abuso processuale «risiede nella tecnica di costruzione della fattispecie normativa attraverso concetti aventi un ampio margine di indeterminatezza, che si traduce nel corrispondente margine di discrezionalità attribuito al giudice nella rilevazione della causa di inammissibilità».

## 6. Tipicità dell'inammissibilità in relazione agli atti suscettibili di simile valutazione

Assodato che sia possibile una cauta estensione delle cause d'inammissibilità, resta ancora da vedere se la tassatività debba invece valere per gli atti suscettibili d'una valutazione d'ammissibilità.

Molte sono le domande per le quali il codice non prevede né una causa d'inammissibilità né la possibilità di una simile declaratoria: ad esempio, la domanda cautelare (art. 291), la domanda di proroga della custodia cautelare (art. 305), le richieste di revoca e sostituzione delle misure cautelari (art. 299).

Dagli esempi fatti si potrebbe istintivamente evincere che le domande cui il codice non associa l'inammissibilità siano domande che vengono vagliate *de plano*, senza particolari formalità procedurali. Ed inferirne, conseguentemente, che in simili ipotesi una sanzione d'inammissibilità risulterebbe priva di utilità, giacché non procaccerebbe alcuna economia del processo. Ma l'osservazione dimenticherebbe l'altro fondamento dell'inammissibilità, il suo ergersi a presidio della perfezione della fattispecie: anche le domande esaminate fuori udienza senza formalità potrebbero richiedere che la loro fattispecie fosse protetta nei suoi elementi costitutivi dall'ipotesi d'invalidità.

Inoltre, anche domande per le quali è prevista una delibazione assunta in contesti formalizzati, come l'atto di proposizione del conflitto di competenza (per il quale è prescritta l'udienza camerale) o la richiesta di proroga dei termini d'indagine (per cui si prevede l'eventualità d'un contraddittorio cartolare, art. 406) sono prive (stando ai dati testuali) di sanzione d'inammissibilità.

Semplicemente, il legislatore ha attuato la definizione d'inammissibilità solo in parte: in alcune occasioni ha dimenticato la relativa previsione, così che alcune domande ne sono rimaste sprovviste; per altre ha formulato soltanto la declaratoria d'inammissibilità, lasciando vuote le cause. Di fronte a questo panorama non può che essere l'interprete ad estendere la sanzione anche agli atti per cui non sia prevista, ferme restando le cautele già indicate, che originano dalla necessità di non stravolgere le indicazioni legislative.

## 7. Domande eventuali e domande obbligatorie

La dottrina si divide sulla applicabilità dell'inammissibilità a tutte le domande<sup>46</sup>, ovvero alle sole domande eventuali, con esclusione quindi dell'azione penale<sup>47</sup>.

Quest'ultimo indirizzo parte dall'idea che le attività dovute non pongano un «problema di introducibilità» nel processo, come invece accade per gli atti rimessi alla disponibilità delle parti. Gli atti obbligatori sollevano solo un problema di conformità allo schema, ma l'an del compimento dell'atto non è in discussione<sup>48</sup>.

Più ancora di quest'ultimo argomento, ad accogliere la tesi dell'inammissibilità come sanzione delle sole domande che introducono un procedimento eventuale spinge il dato testuale<sup>49</sup>. Il legislatore si è accuratamente impegnato ad indicare la nullità quale vizio dell'azione penale (art. 178 comma 1 lett. *b*; art. 179 comma 1; art. 416; art. 552 comma 2)<sup>50</sup>. La scelta traspare con massima nitidezza nella disciplina del rito avanti al giudice di pace che, asimmetricamente, commina la nullità per i vizi della citazione della polizia giudiziaria<sup>51</sup> e l'inammissibilità per l'invalidità del ricorso presentato dall'offeso<sup>52</sup>.

<sup>46</sup> CORDERO, *Procedura*, cit., 1196. Per l'affermazione dell'inammissibilità come vizio degli atti di parte in genere, senza esclusione delle attività dovute DELOGU, *Contributo*, cit., 35 (partic. nt. 22 per la irragionevole esclusione degli atti obbligatori).

<sup>47</sup> Così GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 57, 62-63, 113-115. All'idea dell'inammissibilità come vizio delle domande (introdotte di procedimenti) eventuali aderiscono CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., 2; DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 299; RICCIO G., *Contributo allo studio*, cit., 148, 170. V. anche LASZLOCZKI, *L'inammissibilità per difetto di interesse quale causa di sanatoria del provvedimento impugnato?*, in *Giur. it.*, 1997, II, 339.

<sup>48</sup> GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 113.

<sup>49</sup> Sul piano logico, infatti, il concetto di inammissibilità potrebbe attagliarsi anche alla domanda penale, soprattutto ove si ponga mente al fatto che, se obbligatoria è l'attività da realizzare (formulare l'imputazione), eventuale è il «modus» in cui esercitarla (sul punto si vedano le osservazioni di DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, Napoli, 1996, 191 ss., peraltro contrario alla configurabilità dell'inammissibilità del rito direttissimo).

<sup>50</sup> In questo senso MAFFEO, *I vizi dell'azione tra nullità e inammissibilità*, in *Cass. pen.*, 1997, 251; anche GALANTINI, *Vizi degli atti processuali penali*, cit., 348-9, pur riconoscendo che la nullità «è inadatta al ruolo» di correzione dei vizi dell'azione.

<sup>51</sup> Qui l'azione penale è «il risultato di un'attività complessa» («la formulazione dell'imputazione, atto "propulsivo" del pubblico ministero, e la citazione a giudizio, atto "conclusivo" della polizia giudiziaria»), COPPETTA, *Indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra-Illuminati, Torino, 2001, 162.

<sup>52</sup> Il riferimento all'inammissibilità viene giustificato da FIDELBO, *Ricorso immedia-*

Sembra così da escludere la possibilità di configurare un'ipotesi d'inammissibilità dell'azione penale, che la dottrina – sin dal codice precedente<sup>53</sup> – ha ipotizzato soprattutto con riferimento ai cc.dd. giudizi speciali<sup>54</sup>, rispetto ai quali spicca la presenza di determinati presupposti necessari all'instaurazione del rito.

Va, però, segnalato che questa inequivoca volontà legislativa di escludere l'inammissibilità per gli atti di esercizio dell'azione penale genera qualche disarmonia nella sistematica dei riti speciali: mentre le richieste di riti speciali provenienti dall'imputato sono suscettibili d'essere inammissibili<sup>55</sup>, quelle della parte pubblica – quando compendia-

---

*to al giudice*, in *Il giudice di pace*, cit., 242 con la necessità di un «momento di delibazione» sul ricorso (come imposto dal legislatore delegante con l'art. 17 comma 1 lett. d l. 24 novembre 1999, n. 468) che pure non indulgesse a «forme di controllo che penetrassero nel merito della richiesta avanzata dall'offeso»: «in questo modo il giudice non esamina nel merito la richiesta avanzata dalla parte, limitandosi il suo intervento alla verifica della richiesta, con riferimento al tempo in cui l'atto deve essere compiuto, al suo contenuto, ai requisiti formali, ovvero alla legittimazione al compimento dell'atto», ostruendo il passaggio a «ricorsi incompleti, generici, non supportati da una prospettazione significativa degli elementi di prova, inadonei ad essere trattati in udienza». Come scelta volta ad escludere una delibazione di merito v. anche NEGRI, *Art. 24 – Inammissibilità del ricorso*, in *Legisl. pen.*, 2000, 156. Per CAIANIELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, 168: «il legislatore, comprensibilmente, ha scelto la sanzione tipica degli atti di parte» privata. Ad una ricostruzione diversa accede PANSINI C., *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, p. 212 secondo cui la possibilità di una valutazione di inammissibilità del ricorso non esclude che si tratti di vero e proprio esercizio dell'azione penale: quando in concreto si verifica l'inammissibilità «per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto, si è in presenza di un esercizio solo apparente dell'azione».

<sup>53</sup> FOSCHINI, *Il procedimento direttissimo inammissibile*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1947, III, 468; PANSINI G., *I giudizi direttissimi atipici*, Milano, 1980, 61 s.; FAVALLI, *L'ammissibilità*, cit., 183; GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., 345.

<sup>54</sup> Riguardo all'inammissibilità del giudizio direttissimo cfr. NAPPI, *Guida al codice*, 9ª ed., Milano, 2004, 528 e, per un panorama complessivo sulle varie opinioni, v. ZANETTI, *Il giudizio direttissimo*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, PISANI (a cura di), 2ª ed., Milano, 2003, 318 ss. In relazione al giudizio immediato v. GAITO, *Riti alternativi: II) Giudizio immediato*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, 4 e, non senza qualche perplessità, ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, in *I riti differenziati nel nuovo processo penale. Atti del convegno presso l'Università di Salerno 30 settembre – 2 ottobre 1988*, Milano, 159 (nonché *Giust. pen.*, 1989, III, 714). Configura l'inammissibilità per tutti e tre i procedimenti speciali, giudizio immediato, direttissimo e per decreto, ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in CONSO-GREVI, *Compendio di procedura penale*, 2ª ed., Padova, 2004, 605, 610-611, 620. Un cenno, molto cauto, alla inammissibilità dell'azione penale anche in MARZADURI, *Imputato e imputazione*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 285.

<sup>55</sup> Ad esempio, le richieste di rito abbreviato che siano viziate (perché fuori ter-

no l'azione penale – conoscerebbero la sola nullità<sup>56</sup>. Per appianare l'asimmetria si potrebbe immaginare di scindere la richiesta di rito alternativo con cui il pubblico ministero esercita l'azione (richiesta di giudizio immediato, di decreto penale, decreto di citazione a giudizio direttissimo) in due parti: da un lato, il nucleo dell'azione penale (legittimazione soggettiva dell'attore, completezza e precisione dell'imputazione), dall'altro, la richiesta di procedere secondo un particolare rito: inammissibile la parte relativa al *modus* dell'azione, trattandosi di vicenda eventuale; nulla quella relativa alla essenza dell'azione, atto costituzionalmente doveroso.

Va detto, però, che immaginare una concorrenza delle due patologie sembra poco ragionevole. Ciò a maggior ragione se si considera che l'erroneo esercizio dell'azione penale configura una causa di nullità assoluta<sup>57</sup> e che, quindi, in concreto, la risultante disciplina è sostanzialmente assimilabile a quella che ne risulterebbe volendo configurare un'ipotesi d'inammissibilità<sup>58</sup>, sorgendone comunque una patologia rilevabile d'ufficio, insanabile sino al prodursi del giudicato.

## 8. Domande eventuali delle parti e del giudice

Un ulteriore contrasto si consuma quanto alla riferibilità del vizio a tutte le domande eventuali o alle sole domande di parte; nel secondo caso, resta esclusa la domanda del giudice *ex officio* («che si fa

---

mine o perché provenienti da soggetto non legittimato o mentalmente incapace) vanno considerate inammissibili. Sul punto v. ZACCHÉ, *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, 45-46 e 51; VIGGIANO, *Patologie del giudizio abbreviato e nell'applicazione della pena su richiesta: il controllo della Corte di cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 517-518.

<sup>56</sup> Emblematico il caso della richiesta congiunta di patteggiamento, viziata: inammissibile sempre, ma nulla se presentata durante le indagini, quando cioè essa contiene anche l'esercizio dell'azione.

<sup>57</sup> La tesi della nullità assoluta per erroneo impulso del rito speciale (decisamente minoritaria in dottrina e giurisprudenza; v. PAULESU, *Art. 178*, in CONSO-GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, 493) sembra la più appropriata alla luce dell'ampiezza del dato letterale dell'art. 179, che riferisce il vizio più radicale a tutte le disposizioni concernenti l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale. In dottrina, condivide l'opinione TAORMINA, *Diritto processuale penale*, II, Torino, 1995, 430 (pur parlando anche di inammissibilità dell'azione). Si consideri, tra l'altro, che l'impropria adozione di un rito speciale si concreterebbe anche in un'omessa citazione per l'udienza preliminare, fonte indiscutibile di nullità assoluta.

<sup>58</sup> GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., 350.

parte»<sup>59</sup>), come può accadere nell'ambito del conflitto di competenza, del procedimento di sorveglianza o della sollevazione di un incidente di costituzionalità.

La controversia origina da diversi modi d'intendere l'eventualità del procedimento cui la domanda mette capo. Per qualcuno sono eventuali tutte quelle articolazioni non necessarie del procedimento, risultando indifferente l'impulso, su istanza di parte o *ex officio*<sup>60</sup>. Per altri, il concetto di eventualità rinvia ad un potere dispositivo, che può essere o meno esercitato, e tale potere non può spettare al giudice cui si confanno soltanto situazioni soggettive di dovere<sup>61</sup>.

Questa seconda tesi, però, sembra dimenticare che una delle funzioni dell'inammissibilità è quella di imporre il rispetto di certi adempimenti formali delle domande, cui anche il giudice dovrà piegarsi. Non si vede perché soltanto gli atti introduttivi promossi dalle parti debbano attenersi a determinate formalità, non anche le iniziative giudiziali. Tanto più che non sempre il giudice che solleva *ex officio* la domanda è lo stesso che poi sarà chiamato a pronunciarsi sopra di essa.

Una ulteriore riprova dell'assunto si ottiene svolgendo le conseguenze che deriverebbero dall'elidere la soglia dell'inammissibilità per le domande giudiziali: tutti i requisiti della fattispecie domanda refluirebbero nell'ambito della valutazione di fondatezza. Ora, l'invalidità della domanda ne comporta l'inefficacia, con caducazione degli atti conseguenti; il rigetto, invece, non annulla gli atti precedenti, ma si limita a non soddisfare la pretesa dell'istante, salva la facoltà d'impugnazione. Al fondo, insomma, la conseguenza sarebbe che una domanda priva del medesimo requisito di legge avrebbe sorti diverse se promossa dalle parti o se promossa dal giudice: invalida ed inefficace nel primo caso, rigettata nel secondo: una disparità di cui è difficile cogliere la *ratio*.

---

<sup>59</sup> VOENA, *Atti*, cit., 262.

<sup>60</sup> GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 138 ss., 147.

<sup>61</sup> RICCIO G., *Contributo*, cit., 170 ss. Per l'affermazione secondo cui tutti i comportamenti del giudice e del pubblico ministero (degli organi statali, più in generale) assurgono ad oggetto di una situazione soggettiva di dovere (senza che, peraltro, sia esclusa una contestuale e distinta valutazione in termini di potere-validità), v. CORDE-RO, *Le situazioni soggettive*, cit., 173 ss.

## Sezione II – Il trattamento del vizio

### 9. Rilevabilità e declaratoria d'inammissibilità

Il dato che non soffre eccezioni è la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice<sup>62</sup>, come d'altronde emerge da molteplici indicatori testuali (artt. 591 comma 2, 81, 87, 95 comma 4).

*Motu proprio* o sollecitato dalle parti<sup>63</sup>, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità con precedenza su ogni altro accertamento – salva la *vexatissima quaestio* sull'applicabilità dell'art. 129 (su cui *infra*, 13).

Come anticipato, il vaglio di ammissibilità avviene per solito senza particolari formalità di procedura<sup>64</sup> o, comunque, con formalità ridot-

<sup>62</sup> GALATI-ZAPPALÀ, *Gli atti*, cit., 314; LOZZI, *Lezioni*, cit., 194; TONINI, *Manuale di procedura penale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2005, 176; VOENA, *Atti*, cit., 262. Nel codice abrogato giungevano a questa conclusione CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., 3; DELOGU, *Contributo*, cit., 147 ss.; GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 177 ss.

<sup>63</sup> Ovviamente, sussistendo il potere d'ufficio, non si tratta di un'eccezione in senso proprio: già DELOGU, *Contributo*, cit., 149.

<sup>64</sup> In particolare, la dichiarazione dell'inammissibilità delle impugnazioni ordinarie – ex art. 591 co. 2 – avviene *de plano*: MELE, *Art. 591*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 145; SPANGHER, *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 232; per l'appello, NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Milano, 2005, 231. Senza formalità anche la delibazione sull'inammissibilità nel giudizio di revisione: DEAN, *La revisione*, cit., 97; JANNELLI, *Art. 634*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 369; LONATI, *Ancora sulle coordinate spaziali del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione*, in *Cass. pen.*, 2003, 232; SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, 70; SPAGNOLO, *L'ordinanza di ammissibilità nel giudizio di revisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 875; in senso contrario v. però Cass., sez. III, 22 gennaio 2003, Piro, in *Cass. pen.*, 2004, 4179. Con riferimento al ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto (art. 625 *bis*) v. BARGI, *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004, 236; Cass., sez. I, 1 ottobre 2002, Stara, in *Cass. pen.*, 2003, 3454 con nota critica di GIALUZ.

Ugualmente, in tutti i riti che adottino le forme procedurali della camera di consiglio ex art. 127 la declaratoria dell'inammissibilità avverrà *de plano*: DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994, 188-189 (escludendo che la formula «anche senza formalità di procedura» lasci il giudice libero di adottare forme più garantite); ma v. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, 86 a giudizio del quale l'assenza di formalità dovrebbe essere esclusa per i procedimenti davanti alla Corte di cassazione che seguano il modulo ex art. 127. L'opinione si riannoda alla tesi (espressa da GIALUZ, *Osservazioni sul vaglio preliminare di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2003, 3461 s. e ripresa da MARAFIOTI, *op. cit.*, 116) secondo cui, in ogni procedura che si svolga da-

te<sup>65</sup>: in particolare, è sempre escluso il contraddittorio orale (v. *supra*, § 2)<sup>66</sup>. Seppure, in prospettiva *de jure condendo*, parrebbe opportuno che il contraddittorio, almeno nella forma cartolare, non venisse menomato quando fossero in gioco cause d'inammissibilità attinenti al merito. Soprattutto nel caso della manifesta infondatezza, dove labile è il confine con la semplice infondatezza, le parti dovrebbero avere il diritto di interloquire sulle ragioni che sorreggono la pretesa avanzata.

La declaratoria dell'invalidità assume la forma dell'ordinanza. Fanno eccezione le inammissibilità del procedimento di esecuzione e del procedimento di sorveglianza (in forza del rinvio dell'art. 678 comma 1), entrambe dichiarate con decreto.

Vigente il codice abrogato, un'opinione dottrinale qualificava il giudizio di inammissibilità come procedimento incidentale che deve necessariamente precedere la cognizione sulla fondatezza della domanda: di conseguenza, la valutazione d'ammissibilità risultava preclusa in un momento successivo<sup>67</sup>. Un simile orientamento, che come ben si comprende si risolveva nella introduzione di una non prevista forma di sanatoria dell'invalidità, era già nettamente minoritario nel vecchio codice e anche nel nuovo rito non sembra poter trovare cittadinanza. È vero che una simile preclusione potrebbe trovare avallo nella dizione letterale dell'art. 605, che menziona quale epilogo dell'appello la sola sentenza di «conferma o riforma» del provvedimento gravato, senza alcun cenno all'inammissibilità<sup>68</sup>. Ma non è il caso di enfatizzare un simile dato normativo, peraltro smentito in altre previsioni: non

---

vanti alla Suprema corte, l'inammissibilità dell'atto introduttivo andrebbe pronunciata seguendo le forme del contraddittorio cartolare *ex art.* 610.

<sup>65</sup> Così nel procedimento che si applica davanti alla corte di cassazione *ex art.* 611, in cui si prevede solo una forma di contraddittorio cartolare: sullo svolgimento di questo rito v. DI CHIARA, *Il contraddittorio*, cit., 209 ss. e MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 92 ss.

<sup>66</sup> *Contra* COPPETTA, *La riparazione*, cit., 293 che prefigura l'inapplicabilità dell'art. 127 comma 9 al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

<sup>67</sup> Così, CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, III, Roma, 1947, 156, riproponendo una tesi già avanzata per il rito civile (ID., *Istituzioni del processo civile italiano*, 5ª ed., I, Roma, 1956, 336); relativamente al decreto penale di condanna, ALOISI, *Le inammissibilità processuali e il decreto penale di condanna*, in *Giur. it.*, 1937, II, 84. In senso nettamente contrario, DOMINIONI, *Improcedibilità*, cit., 15.

<sup>68</sup> In questo senso PANNAIN, *Le sanzioni*, cit., 468 e nt. 5, con riferimento all'identica formula dell'art. 523 c.p.p. 1930, anche se l'ipotesi di sanatoria era limitata al solo giudizio d'appello, rimanendo operante altrimenti la regola dell'insanabilità. La posizione di PANNAIN veniva seccamente criticata da DELOGU, *Contributo*, cit., 145-6.

solo nell'art. 591 comma 4, ma anche nell'art. 615 comma 2, secondo cui la corte di cassazione, quando non annulla il provvedimento impugnato, «dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».

Insomma, ove non fosse tempestivamente rilevata, l'inammissibilità sarebbe dichiarabile anche successivamente<sup>69</sup>. Qualche perplessità è stata sollevata in relazione al procedimento di revisione, in cui la giurisprudenza unanime consente una rilevabilità del vizio anche nella fase del giudizio c.d. di merito<sup>70</sup>. Si obietta che l'asserto, oltre che «debole in chiave teorica» perché l'art. 634 impone chiaramente un esaurimento del vaglio d'ammissibilità in sede preliminare, potrebbe generare disparità applicative tra situazioni simili quanto al giudice competente a seguito di un annullamento con rinvio del provvedimento (ordinanza o sentenza) di inammissibilità<sup>71</sup>.

Ovviamente, quando il vizio sia dichiarato in sede di giudizio di merito, il provvedimento assume la forma di sentenza<sup>72</sup>, per quanto non risultino testualmente ipotesi di sentenza d'inammissibilità (come accadeva nell'art. 549 c.p.p. 1930. L'omologa previsione odierna, all'art. 616, usa il termine «provvedimento»<sup>73</sup>).

<sup>69</sup> Nel senso che l'inammissibilità fosse rilevabile anche raggiunta la trattazione del merito, DELOGU, *Contributo*, cit., 143-4.

<sup>70</sup> Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, 1952 (e in *Cass. pen.*, 2003, 228 con nota di LONATI); Cass., sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco, in *Cass. pen.*, 1998, 1931 e in *Giur. it.*, 1999, 806 con nota di DEAN; Cass., sez. V, 16 gennaio 1996, Bagedda, in *Cass. pen.*, 1996, 2340; Cass., sez. I, 26 settembre 1994, Minghella, in *Riv. pen.*, 1995, 1103; Cass., sez. VI, 12 ottobre 1993, Santolla, in *Cass. pen.*, 1995, 2645; Cass., sez. V, 17 maggio 1993, Bruni, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, 137; Cass., sez. I, 19 novembre 1991, Coletto, in *Cass. pen.*, 1993, 1791. *Contra* isolatamente Cass., sez. IV, 13 novembre 1992, Cutrone, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, 690. In dottrina si esprime con favore per l'indirizzo prevalente in giurisprudenza, in quanto l'art. 591 comma 4 non può non valere anche in sede di revisione, LONATI, *Ancora sulle coordinate*, cit., 233.

<sup>71</sup> DEAN, *La revisione*, 97 s.; ID., *Provvedimenti soggetti a revisione ed ambiti della declaratoria di inammissibilità della richiesta*, in *Giur. it.*, 1999, 808. La disparità deriva dalla applicazione dei differenti criteri di rinvio previsti dall'art. 634 per l'annullamento dell'ordinanza d'inammissibilità e dall'art. 623 comma 1 lett. c e 175 disp. att. per l'annullamento della sentenza d'inammissibilità.

<sup>72</sup> TONINI, *Manuale*, cit., 176; MELE, *Art. 591*, cit., 145.

<sup>73</sup> Anche nel procedimento di sorveglianza e di esecuzione, quando l'inammissibilità venga dichiarata nel corso d'udienza, il provvedimento assume la forma consona all'atto conclusivo della fase, ossia quello dell'ordinanza (art. 666 comma 6).

## 10. Sanabilità e sanatorie

L'inammissibilità non soffre di limiti di deducibilità e non incontra preclusioni temporali. Egualmente, non conosce sanatorie possibili<sup>74</sup> salvo quella (comune a tutte le invalidità processuali, eccezion fatta per l'inesistenza) costituita dal passaggio in giudicato<sup>75</sup>. Sotto questo profilo l'inammissibilità rassomiglia molto alla nullità assoluta, con cui infatti è stata talora confusa<sup>76</sup>. Ma, appena formulata la regola dell'insanabilità, bisogna cominciare ad enumerare le eccezioni<sup>77</sup>.

<sup>74</sup> Lo si desume tanto dalla insanabilità dell'inammissibilità dell'impugnazione, ma anche dall'impossibilità di riferire le sanatorie previste dagli artt. 183-184 all'atto inammissibile. In proposito, mantiene attualità l'analisi di GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 199 s. V. anche GALATI, *Il comportamento*, cit., 163, nt. 82.

<sup>75</sup> Si esprimono per l'insanabilità CORDERO, *Procedura*, cit., 1195; LOZZI, *Lezioni*, cit., 194; TONINI, *Manuale*, cit., 162 (sulla base della considerazione che non è stabilito un termine entro cui la declaratoria debba avvenire); VOENA, *Atti*, cit., 262; nel codice abrogato CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., 3; CONSO, *Soltanto il giudicato sana le inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1954, II, 40; DELOGU, *Contributo*, cit., 150 ss.; GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 200-204; PANNAIN, *Le sanzioni*, cit., 468 (ma v. *supra* nt. 68); TRANCHINA, *La potestà di impugnare nel processo penale italiano*, Milano, 1970, 212. In giurisprudenza le affermazioni dell'insanabilità del vizio si registrano tutte con riferimento alla disciplina delle impugnazioni; v. Cass., sez. V, 19 gennaio 1995, Pescante, in *Cass. pen.*, 1996, 3038: «Poiché, ai sensi del comma 4 dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione non è soggetta a sanatoria in quanto, quando non sia stata rilevata dal giudice competente a decidere sul gravame, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, la Corte di cassazione, che rilevi l'inammissibilità dell'appello, deve, in applicazione dell'art. 609, annullare senza rinvio la sentenza di appello e ordinare l'esecuzione di quella di primo grado».

Della possibilità di sanatorie per l'inammissibilità si discuteva soprattutto nel precedente codice, soprattutto quando l'inammissibilità fosse causata da una precedente nullità: v. SATTA, *Sulla pretesa sanzione*, cit., 63 e GALLI, *op. cit.*, 202-203, secondo cui la convalida dell'inammissibilità era possibile quando la nullità si fosse sanata; v. anche Cass. I, 3 gennaio 1938, Sona, in *Scuola pos.*, 1940, II, 49 con nota di SANTORO. L'ipotesi dell'inammissibilità derivante da nullità sembra non più proponibile nel nuovo codice. Altro caso che nel rito abrogato suscitava opinioni favorevoli alla sanabilità dell'inammissibilità era quello dell'opposizione a decreto penale di condanna: diverse voci rinvenivano una preclusione alla declaratoria del vizio quando si fosse effettuata la citazione a giudizio o, al più tardi, una volta instaurato il dibattimento (v. *supra* nota 67).

<sup>76</sup> V. CONSO, *I fatti giuridici*, cit., 179, nt. 37.

<sup>77</sup> Viste le eccezioni alla regola dell'insanabilità, RICCIO G., *Contributo allo studio*, cit., 167, preferiva assestarsi su una concezione «pragmaticamente» improntata alla «relatività», nel senso che il problema andasse risolto in relazione alla singola situazione, esistendo «soluzioni differenti».

La prima, risultante *per tabulas*, attiene alle cause di inammissibilità concernenti la costituzione di parte civile e del responsabile civile, che sono rilevabili solo fino all'apertura del dibattimento di primo grado, come dispongono gli artt. 81, 87 e l'art. 491<sup>78</sup>. La giurisprudenza precisa che l'inammissibilità per tardività della costituzione segue, invece, il regime di rilevanza in ogni stato e grado del procedimento<sup>79</sup>.

La seconda emerge dall'osservazione che vi sono domande introduttive di procedimenti eventuali cui male si attaglia la sanatoria del giudicato<sup>80</sup>. Anzitutto, l'inammissibilità della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, che non sarebbe mai soggetta a sanatoria. Ma vi sono altre conseguenze che non paiono del tutto ragionevoli: ad esempio che l'indagato/imputato possa essere nuovamente ristretto dopo molto tempo per l'inammissibilità della sua richiesta di riesame solo perché ancora non è sopraggiunto il giudicato sanante. Inoltre, in procedimenti come la ricsuzione o la rimessione si consentirebbe una possibilità di travolgere l'esito finale a grande distanza di tempo dalla loro conclusione: una deducibilità tanto dilatata nel tempo mette a repentaglio il principio di certezza di cui si nutre il processo; se essa in qualche caso si giustifica, in altri appare francamente eccessiva.

Le incongruenze denunciate sembrano originate dal fatto che la sanatoria di qualsiasi inammissibilità viene riferita al giudicato del c.d. procedimento principale. Ciò è giustamente imposto (art. 591 comma 4) quando la domanda (di cui si lamenta l'inammissibilità) abbia ad oggetto la stessa domanda contenuta nell'azione penale o parte di essa, quando cioè abbia ad oggetto la regiudicanda del processo (per intero o in una sua parte).

Per gli altri casi, invece, la sanatoria al solo sopraggiungere del

<sup>78</sup> LOZZI, *Lezioni*, cit., 193; GALATI-ZAPPALÀ, *Gli atti*, cit., 314; TONINI, *Manuale*, cit., 176. Diversamente accade per l'inammissibilità dell'intervento degli enti o delle associazioni, che *ex art.* 95 comma 4 può essere rilevata «in ogni stato e grado del processo». La sanabilità dell'atto introduttivo del processo civile in quello penale era prevista anche nel vecchio codice (v. artt. 97 e 439 c.p.p. abr.), ma solo dopo la riforma del 1955: in proposito v. GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 197.

<sup>79</sup> V. Cass., sez. VI, 25 settembre 1995, Lazzarino, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, 1002.

<sup>80</sup> È appena il caso di precisare che, per le domande che tendano a riaprire un procedimento già conclusosi irrevocabilmente (restituzione in termini per l'impugnazione, impugnazione inammissibile per avvenuta decadenza, revisione), l'inammissibilità si sanerebbe con l'irrevocabilità dell'atto conclusivo del procedimento riapertosi.

“giudicato principale” sembra ipotesi eccessiva. Una soluzione può essere tratta proprio partendo dai procedimenti di riparazione dell’ingiusta detenzione (o dell’errore giudiziario): per questi riti l’unica soluzione possibile – essendo irragionevole l’insanabilità – sembra quella di fissare la preclusione con la conclusione del procedimento incidentale medesimo<sup>81</sup>. Generalizzando, l’assunto può essere esteso anche agli altri procedimenti incidentali.

Insomma, per tutti i procedimenti che non abbiano ad oggetto la domanda principale, il concetto di giudicato andrebbe inteso in un senso atecnico, come “giudicato del procedimento incidentale”, ossia come preclusione risultante dalla conclusione del procedimento eventuale. Una simile nozione di “giudicato incidentale” non è d’altronde sconosciuta al nostro ordinamento: basti pensare al c.d. giudicato cautelare.

Tale opinione trova poi ulteriore forza nell’osservazione che tutti i procedimenti incidentali (ad eccezione dell’ipotesi – “stravagante” – *ex art. 54 quater*) prevedono forme di partecipazione delle parti (cartolare come nel caso dell’incidente probatorio o, più spesso, anche diretta e personale come nell’archetipo del rito camerale *ex art. 127*) che consentono di giungere ad una decisione rispetto alla quale sia giusto ipotizzare il formarsi di una preclusione, mentre diversamente accadrebbe se vi fossero procedimenti incidentali che escludono completamente la partecipazione delle parti<sup>82</sup>.

Concludendo sul punto, i casi in cui la sanatoria andrebbe riferita al giudicato c.d. principale sarebbero quelli relativi alle impugnazioni sulla sentenza penale (appello, ricorso per cassazione) e sul decreto (opposizione a decreto penale). Negli altri casi, invece, la chiusura del procedimento incidentale impedirebbe la proposizione della doglianza

---

<sup>81</sup> Fin troppo rigorosa Cass., sez. IV, 3 giugno 1998, Ben Salah, in *Cass. pen.*, 1999, 2614, che impone la deduzione con l’impugnazione: «Non può essere contestata per la prima volta nel giudizio di cassazione la ritualità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto, trattandosi di questione attinente alle formalità necessarie per la regolare instaurazione del contraddittorio, e non già di nullità *ex art. 177 s. c.p.p.* o di una delle specifiche cause di inammissibilità dell’impugnazione previste dallo stesso codice, su di essa, se non dedotta con l’impugnazione, si è formato, a seguito della pronuncia sul merito, il giudicato implicito sulle questioni di rito». Anche l’udienza di trattazione sembra essere un buon momento per sollevare la questione.

<sup>82</sup> D’altronde, si potrebbe sempre dire che i procedimenti eventuali che non ripropongono la domanda principale non hanno una «incidenza determinante» sull’esito del procedimento principale, cioè non lo invalidano in via derivata (riprendendo così il criterio di GALLI, *L’inammissibilità*, cit., 210-211).

dell'inammissibilità dell'atto introduttivo di quei procedimenti. Così non solo per la rimessione o per la ricasazione<sup>83</sup>, ma anche per la vicenda cautelare, per la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione e per l'errore giudiziario.

Una riflessione a sé merita l'ipotesi dell'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione. Qui l'oggetto della domanda è il prosieguo delle indagini (o l'esercizio coatto dell'azione), ma non si può negare che in fatto la richiesta insista sulla stessa domanda principale del processo, pur se ancora non può parlarsi di azione e di re-giudicanda. Tuttavia, anche per questa ipotesi sembrerebbe doversi configurare una preclusione alla rilevazione dell'inammissibilità una volta terminata l'udienza camerale. Ad indurre simile soluzione è in questo specifico caso l'impossibilità di ricollegare lo svolgimento camerale all'efficacia causale dell'atto dell'offeso piuttosto che alla personalissima scelta del giudice. In altre parole, esiste un potere officioso di impulso equivalente a quello dell'istanza di parte<sup>84</sup>.

In ogni caso, a prescindere dal momento in cui intervenga la sanatoria, resta certamente operativa la preclusione sancita dall'art. 627 comma 4, che impedisce di rilevare nel giudizio di rinvio ipotesi di inammissibilità (oltre che di nullità) che si siano verificate nei precedenti giudizi<sup>85</sup>. L'unica variazione in tema potrebbe registrarsi nel caso in cui il giudizio devoluto alla corte di cassazione avesse ad oggetto proprio una questione in tema di inammissibilità: in questa evenienza il giudice di rinvio, pur dovendosi uniformare ai *dicta* della Corte suprema, sarebbe chiamato a vagliare l'inammissibilità di un atto del giudizio precedente alla sentenza della Corte<sup>86</sup>.

---

<sup>83</sup> Come ritengono GALATI-ZAPPALÀ, *Gli atti*, cit., 314, DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 300 e MAFFEO, *I vizi dell'azione*, cit., 242, nt. 7. In precedenza CAMPO, *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., 3.

<sup>84</sup> Discorso eguale va fatto anche per il procedimento *ex art. 54 quater*: ovviamente, qualora lo si intenda come ipotesi tecnica d'inammissibilità (v. *supra*, nota 10).

<sup>85</sup> Non essendo equivocabile la prescrizione normativa, la giurisprudenza si limita a riaffermarne il precetto: Cass., sez. I, 24 giugno 1998, Signorelli, in *Cass. pen.*, 1999, 3176.

<sup>86</sup> Per un'applicazione in giurisprudenza v. Cass., sez. I, 22 febbraio 2001, Petrucci, in *Cass. pen.*, 2002, 678; con riferimento all'annullamento dell'ordinanza d'inammissibilità nel giudizio di revisione, Cass., sez. VI, 22 febbraio 1996, Nunziata, in *Giust. pen.*, 1997, III, 574.

## 11. Impugnabilità

In linea di principio, l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è suscettibile di impugnazione, segnatamente ricorso per cassazione. Così dispone il codice nelle varie ipotesi (artt. 41 comma 1, 127 commi 9-7, 461 comma 6, 591 comma 3, 634 comma 2). Sennonché, anche qui compare l'immane eccezione, che si riallaccia al principio di tassatività delle impugnazioni: quando la censura non è espressamente prevista, così per l'incidente probatorio<sup>87</sup>, per la decisione sull'ammissibilità dell'azione civile<sup>88</sup> e per il ricorso straordinario *ex art. 625 bis*<sup>89</sup>, essa è preclusa<sup>90</sup>: tanto che l'eventuale impugnazione integrerebbe un caso di esercizio d'un potere assente, che si genererebbe inammissibilità.

## 12. Rinnovazione

A distinguere ulteriormente il vizio in esame dalla nullità assoluta potrebbe servire la non operatività per l'atto inammissibile del principio di rinnovazione.

<sup>87</sup> FERRARO-PIATTOLI, *L'incidente probatorio*, in *Indagini preliminari ed instaurazione del processo*, coordinato da Aimonetto, Torino, 1999, 377; VIGNA, *Art. 398*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, IV, Torino, 1990, 493; RENON, *Art. 398*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, 1362. In giurisprudenza, Cass., sez. un., 6 novembre 1992, Bernini e a., in *Giust. pen.*, 1993, III, 139.

<sup>88</sup> OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenalì*, in *Protagonisti e comprimari del processo penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1995, 231; Cass., sez. I, 28 ottobre 1990, Andreis, in *C.E.D. Cass.*, n. 186663; Cass., sez. V, 3 marzo 1992, Vitale, in *Giur. it.*, 1992, II, 480 con nota di AIMONETTO; Cass., sez. I, 21 febbraio 1994, Spinicchia e a., in *C.E.D. Cass.*, n. 198359. L'insegnamento è stato recepito da Cass., sez. un., 19 maggio 2005, Pediconi, in *Foro it.*, 1999, II, 700 (con nota di DI CHIARA), con la precisazione che è invece impugnabile l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile proveniente dall'imputato; più recentemente Cass., sez. II, 12 marzo 2003, Orsini, in *Cass. pen.*, 2004, 4130.

<sup>89</sup> Quanto all'ordinanza d'inammissibilità del ricorso presentato dall'offeso pronunciata dal giudice di pace nel procedimento avanti a quest'ultimo, la giurisprudenza è orientata ad ammettere la possibilità d'impugnazione, col ricorso per cassazione: Cass., sez. V, 11 aprile 2003, Feliciani, in *Cass. pen.*, 2004, 3257, con nota critica di DELL'ANNO, che obietta come, nel silenzio della legge, debba valere il principio di tassatività dell'impugnazione; né potrebbe trattarsi di provvedimento inquadabile nella categoria delle sentenze.

<sup>90</sup> Quasi pleonastico ricordare che sono inoppugnabili le ordinanze di inammissibilità pronunciate dalla Corte di cassazione: qui la preclusione è dovuta all'inoppugnabilità dei pronunciamenti della Corte suprema, facilmente evincibile dall'art. 648.

Ciò non significa, però, che sia esclusa la possibilità di reiterare l'atto<sup>91</sup>, come è, ad esempio, testualmente previsto in materia d'impugnazioni civili dagli artt. 358 e 387 c.p.c. per l'atto inammissibile. Soltanto, l'eventuale "seconda" domanda non integra una vera e propria rinnovazione. Si tratta semplicemente di un ulteriore esercizio del potere di richiesta che, ovviamente, dovrà sottostare ai relativi vincoli. In particolare, simile possibilità sarà preclusa quando si siano consumati i limiti temporali perentori, eventualmente previsti, entro cui il potere può essere esercitato<sup>92</sup>.

D'altronde, va osservato che, se si intende l'inammissibilità come vizio inerente alle domande eventuali, la non rinnovabilità è una piana conseguenza della natura del vizio, giacché nel procedimento viene rinnovato soltanto l'atto necessario o, comunque (volendo accogliere una nozione più lata) l'atto che sia seriamente utile al suo svolgimento: tale non può certo essere un atto meramente eventuale.

### 13. Inammissibilità e proscioglimento: quale priorità?

Alcune controversie durano nel tempo<sup>93</sup>: così la questione su quale priorità affermare nel concorso tra causa di inammissibilità del gravame e declaratoria immediata di cause di non punibilità.

Pur nel mutato assetto delle impugnazioni<sup>94</sup>, la tematica continua a

<sup>91</sup> Per maggiore precisione è utile distinguere (nella scia di DELOGU, *Contributo*, cit., 159) la rinnovazione dell'atto inammissibile, ossia la reiterazione dell'atto dopo la declaratoria dell'invalidità, dalla conferma dell'atto, che consiste nella riproposizione dell'atto affetto da inammissibilità prima della declaratoria giudiziale.

<sup>92</sup> DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 302. Così, nel precedente codice, DELOGU, *Contributo*, cit., 161; GHIARA, *Inammissibilità*, cit., 483. Più cautamente GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 242-9, che suggeriva una «concreta indagine caso per caso». Contrario alla rinnovazione dell'atto inammissibile, DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, 5ª ed., Napoli, 1966, 155-6.

<sup>93</sup> E suscitano le più diverse reazioni. Basti pensare alle molteplici evoluzioni di CORDERO: da *Contributo allo studio dell'amnistia del processo*, Milano, 1957, 53 ss. a *Nullità, sanatorie, vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 730 ss., a *Procedura penale*, 9ª ed., 1987, 918 sino all'ultima posizione di *Procedura penale*, 7ª ed., 2004, 1196; in un percorso circolare: dalla costante priorità dell'inammissibilità, all'apertura per il proscioglimento solo quando l'impugnazione difettasse dell'interesse, alla incondizionata possibilità di applicare l'art. 152 c.p.p. 1930 (oggi, art. 129), sino all'odierna critica della distinzione tra cause originarie e sopravvenute con, sembra, il ritorno all'idea che l'inammissibilità precluda ogni esito favorevole.

<sup>94</sup> Rispetto al vecchio codice la differenza è nell'unitarietà dell'atto di impugna-

suscitare contrasti. Anche se, rispetto ai tempi del precedente codice, il panorama d'opinioni è meno variegato<sup>95</sup>.

Quasi scomparsi, ad esempio, i fautori della tesi definita «rigorista»<sup>96</sup> che postula la prevalenza della declaratoria d'inammissibilità senza deroghe di sorta<sup>97</sup>. Anche chi si colloca idealmente su questa linea è disposto a fare eccezione per l'inammissibilità per difetto d'interesse<sup>98</sup>. Naturale l'esaurimento di quell'indirizzo che discriminava l'operatività del proscioglimento a seconda che le cause d'inammissibilità fossero dichiarabili dal giudice *a quo* o dal giudice *ad quem*<sup>99</sup>: soluzione confacente alla pregressa struttura dell'impugnazione, non consona a quella odierna.

Mantiene vigore, invece, la classica tesi per cui la priorità va assegnata alla immediata declaratoria del proscioglimento, salvo il caso in cui sia intervenuto il giudicato formale, per avvenuto decorso del tempo o per oggettiva inoppugnabilità del provvedimento. Questo orientamento, in altre parole, si serve dell'art. 648 per dirimere la questione tra operatività dell'art. 129 e dell'art. 591, consentendo l'applicazione della prima norma, tranne per i casi di giudicato verificatosi *ope legis*<sup>100</sup>.

---

zione, che impone contestualità tra dichiarazione e motivi, e nella scomparsa del filtro del giudice *a quo*, cui nel rito del 1930 era demandato il compito di valutare alcune ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione.

<sup>95</sup> Per alcuni inquadramenti complessivi v. FOSCHINI, *La impugnazione pretestuosa*, in *Id. Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1955, 45 ss.; DOSI, *In tema di rapporti tra l'art. 152 c.p.p. e l'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 660 ss.; ATZEI, *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 1996, II, 481 ss. MARANDOLA, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità (obbligo di)*, in *Enc. Giur.*, X, Roma, 2002, 8-9.

<sup>96</sup> Il conio tesi «rigorista», contrapposta a tesi «liberale», è di ATZEI, *Il problema dei rapporti*, cit., 483.

<sup>97</sup> DELITALA, *Le cosiddette pregiudiziali alla validità dell'impugnazione*, in *Rass. pen.*, 1929, II, 899; DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957, 102; *Id.*, *Le impugnazioni penali*, Padova, 1951, 409; PELLINGRA, *La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e l'art. 152 c.p.p.*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, 564; GALLI, *L'inammissibilità*, cit., 277-279; FOSCHINI, *Inammissibilità e non punibilità*, in *Id.*, *Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1955, 56; CAPUTO, *La pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione come causa ostativa dell'esame di merito*, in *Giur. merito*, 1978, II, 153.

<sup>98</sup> DE PRIAMO, *Inammissibilità*, cit., 301. Tesi formulata nel vigore del codice abrogato da LEONE, *Trattato*, I, cit., 206-7.

<sup>99</sup> ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932, 452; SABATINI GIUS., *Trattato dei procedimenti incidentali*, cit., 392.

<sup>100</sup> Cass., sez. I, 8 ottobre 1990, Martino, in *Cass. pen.*, 1992, 1533; LOZZI, *Lezio-*

La minor complessità del quadro dottrinale sembra dipendere soprattutto dall'ormai consolidatissima opzione giurisprudenziale per la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute d'impugnazione, al punto da potersi dire che ormai il dibattito – peraltro molto vivace – sia polarizzato entro questa visione. La tesi<sup>101</sup>, spesso criticata per l'inesistenza di un dato normativo di supporto<sup>102</sup>, distingue tra le cause, originarie, che non consentono una valida instaurazione del rapporto d'impugnazione sin da principio<sup>103</sup>, e quelle sopravvenute che fanno perdere validità ad una fase processuale correttamente instauratasi. Le prime impediscono una declaratoria di proscioglimento; le seconde, invece, consentono la declaratoria di eventuali cause di non punibilità.

Consacrata questa scelta, giurisprudenza e dottrina si sono cimentate, e più volte scontrate, su come adattare la distinzione alla nuova conformazione della dichiarazione d'impugnazione – che prevede un atto unitario – e sulla esatta individuazione delle cause originarie e di quelle sopravvenute.

In effetti, la distinzione fu coniata avendo in mente la dualità di atti, dichiarazione d'impugnazione e successiva presentazione dei moti-

---

ni, cit., 646; MARAFIOTI, *La selezione dei ricorsi*, cit., 153; BARGIS, *Impugnazioni*, in CONSO-GREVI, *Compendio di procedura penale*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2004, 791; MELE, *Art. 591*, cit., 142; ATZEI, *Il problema dei rapporti*, cit., 493 ss. Anche questa tesi trovava già fautori nel c.p.p. 1930, per quanto la sua applicazione venisse complicata dalla distinzione, presente in quel rito, del giudizio d'ammissibilità in due fasi, davanti al giudice *a quo* e davanti al giudice *ad quem*; v. RICCIO G., *Contributo allo studio*, cit., 164-167; TRANCHINA, *La potestà*, cit., 217; FROSALI, *Il ricorso per cassazione nelle sue condizioni di ammissibilità*, Padova, 1931, 172.

<sup>101</sup> Risalente a MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, IV, Torino, 1932, 522 ss.

<sup>102</sup> MELE, *Art. 591*, cit., 142; MARAFIOTI, *La selezione dei ricorsi*, cit., 136 ss.; già LEONE, *Trattato*, I, cit., 204-206; v. anche *supra*, nota 93. Condivide la partizione MARRANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2000, 1537 e EAD., *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*, in *Cass. pen.*, 1995, 3299.

<sup>103</sup> Cass., sez. I, 12 novembre 1998, Scarsi, in *Cass. pen.*, 1999, 3481. Oppure, con variazione lessicale, il ricorso affetto da inammissibilità originaria è «inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio», Cass., sez. II, 12 marzo 1998, Caroleo, in *Cass. pen.*, 1999, 2246. Illustra perfettamente la nozione Cass., sez. III, 18 maggio 2001, Mariani, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, 618: «L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, retroagendo alla data di verificaione della causa che l'ha determinata, preclude la trattazione di tutte le questioni, sia di procedura che di merito, ad eccezione di quella avente ad oggetto la medesima inammissibilità».

vi, che contraddistingueva il codice abrogato. Così che, per esemplificare, la dichiarazione valida ma sprovvista di motivi configurava un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Proprio sul tema dell'ampiezza della categoria delle cause originarie le sezioni unite sono intervenute ben sei volte dalla fine del 1994, in una linea di tendenza che, volta per volta, è andata ampliando la categoria e, contestualmente, limitando l'operatività dell'art. 129.

I primi due interventi<sup>104</sup> ricondussero all'inammissibilità originaria, oltre alle condizioni di forma, tempo e luogo di presentazione dell'atto<sup>105</sup>, tutti i requisiti prescritti dall'art. 581, compreso quello della specificità dei motivi; «le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono [erano] da considerare sopravvenute e quindi non ostate all'operatività della disposizione dell'art. 129 c.p.p.».

La delimitazione traeva origine soprattutto da due argomenti, che affondavano in «“ragionevoli” considerazioni pratiche di *favor*»<sup>106</sup>: da un lato, dall'osservazione per cui l'attività cognitiva necessaria per l'accertamento di certe cause d'inammissibilità comporta sempre un esame degli atti, talvolta anche approfondito, da cui può «emergere una causa di non punibilità»; dall'altro, nella difficoltà di fissare un *discrimen* tra fondatezza manifesta e non<sup>107</sup>.

La soluzione raggiunta, tuttavia, venne subito giudicata insoddisfacente in quanto incapace di porre un vero freno alle impugnazioni pretestuose e dilatorie: sarebbe bastato confezionare un'impugnazione formalmente ineccepibile, per quanto destituita d'ogni fondamento, per ottenere la declaratoria della prescrizione.

---

<sup>104</sup> Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Cresci, in *Cass. pen.*, 1995, 1165 e Cass., sez. un., 24 giugno 1998, Verga, in *Cass. pen.*, 1999, 843. V. anche Cass., sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539, Sacco e altro, in *Cass. pen.*, 1999, 2245.

<sup>105</sup> Che il ricorso tardivo configurasse causa di inammissibilità originaria è sempre stato indubbio: Cass., sez. IV, 6 ottobre 1994, Vispi, in *Giur. it.*, 1995, II, 416. Egualmente per la assoluta mancanza di motivi nell'atto: Cass., sez. VI, 4 marzo 1994, Magnante, in *Cass. pen.*, 1995, 3418; Cass., sez. VI, 11 gennaio 1991, Cataldo, in *Foro it.*, 1991, II, 283.

<sup>106</sup> Così le giudicava, seppur criticamente, SPANGHER, *Impugnazione inammissibile e applicabilità dell'art. 129 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 569.

<sup>107</sup> Sulla difficoltà di tracciare uno spartiacque affidabile MARAFIOTI, *La selezione dei ricorsi*, cit., 122-131; SANTORIELLO, *Inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria immediata di cause di non punibilità: una giurisprudenza elusiva del giusto processo*, in *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di Cerquetti-Fiorio, Padova, 2002, 262.

La questione venne nuovamente rimessa al collegio dei nove. Le sezioni unite<sup>108</sup> risposero a tono, riducendo le cause di inammissibilità sopravvenute: il proscioglimento è precluso anche quando l'inammissibilità derivi da deduzione nel ricorso di motivi non consentiti o non dedotti in appello. Ma dal giro di vite restò esclusa la manifesta infondatezza, che rimase nell'ambito delle cause sopravvenute<sup>109</sup>, in forza della consueta argomentazione: il giudizio su ciò che sia manifestamente infondato o meno è estremamente soggettivo e si configura come vero e proprio "sfondamento" nel merito del ricorso<sup>110</sup>.

Per quanto più restrittiva, anche quest'ultima soluzione lascia campo aperto alla presentazione di ricorsi dilatori. Ma si contesta anche la perdurante incongruenza consistente nel configurare come inammissibilità sopravvenuta un'invalidità che sorge all'atto della redazione dell'impugnazione. Per la dottrina dominante, infatti, tutte le cause d'invalidità sono originarie, con la sola eccezione della rinuncia all'impugnazione<sup>111</sup>.

Con un ennesimo intervento, nel 2000<sup>112</sup> anche la manifesta infon-

<sup>108</sup> Cass., sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli, in *Cass. pen.*, 2000, 1534: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non impedisce che vengano rilevate e dichiarate ai sensi dell'art. 129 c.p.p., le cause di non punibilità».

<sup>109</sup> Soluzione giudicata favorevolmente da PRESUTTI, *Ancora un intervento delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, 847 s.

<sup>110</sup> FOSCHINI, *La impugnazione pretestuosa*, cit., 33: «La infondatezza è un giudizio che implica necessariamente una valutazione del merito; pertanto essa è cosa diversa e, in un certo senso, opposta, alla inammissibilità della valutazione del merito. Da ciò deriva che la equiparazione della "infondatezza", nel caso in cui essa è manifesta, alle altre cause di "inammissibilità", per quel tanto di contrasto logico che in essa equiparazione pur si annida, deve considerarsi di carattere eccezionale e come tale da valere solo se espressamente disposta e negli stretti limiti in cui è disposta dal legislatore». Egualmente v. DELOGU, *Contributo*, cit., 67; GELARDI, *La perdurante attualità dell'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione*, in *Ind. pen.*, 2001, 877 s.; PRESUTTI, *Ancora un intervento*, cit., 847.

<sup>111</sup> GREVI, *Un "caso clinico" in tema di impugnazioni dilatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1170; SPANGHER, *Impugnazione inammissibile*, cit., 569; MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso*, cit., 1544; ID., *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 3300; PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995, 270.

<sup>112</sup> Cass., sez. un., 22 novembre 2000, De Luca in *Cass. pen.*, 2001, 1760: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuto alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza

datezza viene ricondotta alle cause originarie d'inammissibilità che precludono l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità. L'unica ragione d'inammissibilità sopravvenuta resta la rinuncia<sup>113</sup>.

Quest'ultimo approdo viene poi confermato dalle stesse sezioni unite, quando escludono che il ricorso per cassazione possa essere «proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione»: si tratta d'impugnazione affetta da inammissibilità originaria, «in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato dall'art. 581, lett. c) c.p.p., ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto [ricorso] a norma dell'art. 606 dello stesso codice»<sup>114</sup>. Ed incidentalmente viene la conferma che solo la rinuncia all'impugnazione originariamente ammissibile potrà consentire l'operatività dell'art. 129<sup>115</sup>.

L'ultimo episodio è quello in cui le sezioni unite precisano che l'impugnazione inammissibile non consente al giudice *ad quem* di rilevare la prescrizione già maturata in sede d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice<sup>116</sup>.

Preso atto della posizione giurisprudenziale che, maturata in una rapida ed inesorabile *escalation*, sembra giunta ad esiti d'una certa sta-

---

impugnata)». Egualmente, nel senso dell'originarietà dell'inammissibilità per manifesta infondatezza, Cass., sez. III, 22 settembre 1995, Mauro, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, 998; Cass., sez. IV, 25 gennaio 2001, Varas Mendoza, in *Cass. pen.*, 2001, 2124.

<sup>113</sup> Cass., sez. V, 18 dicembre 2001, Vizzari e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 221389.

<sup>114</sup> Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, in *Cass. pen.*, 2002, 81: «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsivoglia doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato dall'art. 581, lett. c) c.p.p., ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice». Condivide l'esito NAPPI, *Guida*, cit., 844: «perché vi sia un'impugnazione, infatti, è necessario che venga dedotto un errore della sentenza impugnata, mentre chi fa valere solo la prescrizione sopravvenuta alla decisione apparentemente impugnata ne presuppone in realtà la correttezza». Eguale considerazione critica, condotta sul piano di un tradimento della «fisionomia essenziale dell'impugnazione», in GREVI, *Un "caso clinico"*, cit., 1167. In direzione opposta v. MARAFIOTI, *La selezione dei ricorsi*, cit., 144-145.

<sup>115</sup> Con la dottrina che precisa come la causa di non punibilità debba essersi concretizzata in anticipo rispetto al momento della rinuncia, escludendo quelle che si siano prodotte nel periodo intermedio tra la dichiarazione di rinuncia e la declaratoria giudiziale: così SPANGHER, *Impugnazione inammissibile*, cit., 569 nt. 6; MARANDOLA, *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., 3300.

<sup>116</sup> Cass., sez. un., 22 marzo 2005, Bracale in *D&G*, 2005, f. 30, 79, con nota parzialmente adesiva di ORLANDI.

bilità per il periodo futuro, non sembra in questa sede potersi fare altro se non, in controtendenza con l'indirizzo della cassazione, ripetere la preferenza per la tesi che assegna all'art. 648 il compito di dirimere la intricata controversia<sup>117</sup>: solo in presenza di un'impugnazione tardiva o proposta contro provvedimento inoppugnabile sarebbe inibita l'applicazione dell'art. 129 per sopravvento del giudicato formale<sup>118</sup>. Ad imporlo sembra essere più il rispetto dei dati testuali che non i pur importanti valori di garanzia compendiati nel *favor rei*.

In ogni caso vale la pena d'osservare che le scelte della cassazione non sono improntate né ad un cieco dogmatismo, né a pulsioni anti-garantiste contrarie al *favor rei*<sup>119</sup>. Dietro le posizioni assunte si na-

<sup>117</sup> Non sembrano decisive le censure mosse da SPANGHER, *Impugnazione inammissibile*, cit., 568. Che l'art. «l'art. 591 c.p.p. non operi alcuna distinzione tra le cause di inammissibilità» non esclude che possa essere l'articolo 648 a distinguerle. Quanto poi all'eventualità di un «contrasto tra il soggetto impugnante ed il giudice *ad quem* sulla decorrenza dei termini» per la presentazione dell'appello, contrasto che poi venga trasferito in cassazione, nemmeno questo crea complicazioni: se la Corte suprema desse ragione al giudice d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità allora non avrà fatto altro che ratificare un giudicato già scaturito. Dando ragione all'impugnante, invece, finirebbe per riconoscere che il giudicato formale non era sopraggiunto, restituendo all'impugnante il grado d'appello. Insomma, non sembra corretta la configurazione secondo cui, con l'accoglimento del ricorso dell'impugnante, «verrebbe meno l'irrevocabilità già maturata».

Certo, non si ignora come la soluzione che risolve il problema facendo leva sul giudicato formale si presti, nel sistema attuale, al gioco dei ricorsi pretestuosi, dei cavilli dilatori ed abusi simili, nonché metta a serio rischio l'efficienza della corte di cassazione. Simili distorsioni, tuttavia, dovrebbero trovare rimedio nelle scelte del legislatore: in una adeguata riforma della prescrizione, ovvero in un'esplicita codificazione della prevalenza della declaratoria dell'inammissibilità su quella delle cause di non punibilità (come proposto da GREVI, *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'impugnato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina dell'impugnazione. Atti del convegno dell'associazione tra gli studiosi del processo penale, Foggia-Mattinata 25-27 settembre 1998*, Milano, 2000, 36).

<sup>118</sup> Incidentalmente si può osservare che i casi di giudicato *ope legis* corrispondono alle ipotesi di atto esercitato in totale carenza di potere, mentre, quando l'atto sia realizzato con un esercizio scorretto del potere, il giudicato si produce solo con la declaratoria di inammissibilità. Per la distinzione tra carenza del potere e suo scorretto esercizio v., chiaramente, CORDERO, *Le situazioni soggettive*, cit., 220.

<sup>119</sup> In quest'ottica basti pensare che, al di fuori dell'inammissibilità, la declaratoria delle cause di non punibilità viene dalla giurisprudenza fatta prevalere anche sul c.d. giudicato implicito, Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, 2967. V anche Cass., sez. VI, 9 febbraio 1998, Licari, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, 419; Cass., sez. III, 4 dicembre 1997, Di Cosola, *Urbanistica e appalti*, 1998, 677 con nota di LORUSSO; Cass., sez. III, 3 ottobre 1996, Di Maria, in *Cass. pen.*, 1997, 1044.

scondono, invece, l'intento di difendere il giudizio d'impugnazione (e quello di cassazione, in particolare) dal sovraccarico di lavoro e il giudizio di disvalore per il proscioglimento maturato lucrando la prescrizione dall'inefficienza del sistema<sup>120</sup>. La conferma di ciò è nella recente presa di posizione delle sezioni unite<sup>121</sup> che si disinteressa della natura dell'inammissibilità quando la possibilità d'applicare l'art. 129 per estinzione del reato dipenda dalla sopraggiunta remissione di querela<sup>122</sup>.

## Bibliografia

Sull'inammissibilità in genere: ALOISI U., *Le inammissibilità processuali e il decreto penale di condanna*, in *Giur. it.*, 1937, II, 81; BERNIERI G., *Inammissibilità dell'opposizione a decreto penale. Quando può esser dichiarata*, in *Annali dir. e proc. pen.*, 1937, 1020; CAMPO O., *Inammissibilità e improcedibilità II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, 1; CONSO G., *Soltanto il giudicato sana le inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1954, II, 39; CORDERO F., *Nullità, sanatorie e vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 680; CORDERO F., *Procedura penale*, 7ª ed., Milano, 2003; DE PRIAMO F., *Inammissibilità*, in *Digesto pen.*, VI, Torino, 1992, 296; DELOGU T., *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938; FAVALLI M.,

<sup>120</sup> Atteggiamento espressione di una «filosofia anti-istituzionale» secondo GREVI, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 37.

<sup>121</sup> Cass., sez. un., 25 febbraio 2004, Chiasserini, in *Cass. pen.*, 2004, 3141 con nota critica di LEO, *Ricorso inammissibile e sopravvenuta remissione della querela: un passo indietro delle Sezioni Unite* (nonché in *Dir. pen. proc.*, 2005, 171 con nota critica di BARGI): «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto». V. anche Cass., sez. V, 15 febbraio 2002, Bartelloni, in *Giur. it.*, 2004, 156; Cass., sez. V, 8 maggio 2002, Malfatto, in *C.E.D. Cass.*, n. 221928 (in *D&G*, 2002, f. 28, 78).

<sup>122</sup> Ovviamente, invece, nessun problema si pone nel dichiarare l'*abolitio criminis*, giacché la declaratoria sarebbe comunque possibile in fase esecutiva: si tratta anzi di rispettare canoni di economia e speditezza processuale, Cass., sez. V, 16 marzo 2001, Cortesi, in *Cass. pen.*, 2002, 3785. Più recentemente, Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, Costa, in *C.E.D. Cass.*, n. 226010. In direzione opposta, Cass., sez. III, 18 maggio 2001, Mariani, cit. All'ipotesi dell'*abolitio criminis* viene assimilata la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (*ex art. 150 c.p.*) che, per la medesima ragione, viene fatta prevalere sulla pronuncia d'inammissibilità; v. C. Ass. App., 18 ottobre 2002, P.V., in *Giur. merito*, 2005, II, 401; una conferma indiretta anche in Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, El Quaret, in *Cass. pen.*, 2000, 3342; esprime qualche lieve perplessità PARLATO, *Inammissibilità «originaria» dell'impugnazione ed estinzione del reato per morte dell'imputato*, in *Giur. merito*, 2005, II, 409.

*L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1968; FOSCHINI G., *Il procedimento direttissimo inammissibile*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1947, III, 463; GAITO A., *Il procedimento direttissimo*, Milano, 1980; GALANTINI N., *Vizi degli atti processuali penali*, in *Digesto pen.*, XV, Torino, 1999, 340; GALATI A.-ZAPPALÀ E., *Gli atti*, in SIRACUSANO-TRANCHINA-GALATI-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2004, 237 ss.; GALLI G., *L'inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1968; GHIARA A., *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 479; GIOSTRA G., *Artt. 190-214*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso-Grevi, Padova, 1987, 642; GUARNERI G., *Sulla teoria generale del processo penale*, Milano, 1939, 205; LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, 6<sup>a</sup> ed., Torino, 2004, 193; MAFFEO V., *I vizi dell'azione tra nullità e inammissibilità*, in *Cass. pen.*, 1997, 240; MARAFIOTI L., *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004; MARZADURI E., *Prime considerazioni sui rapporti tra iniziativa del pubblico ministero e poteri del giudice nella decisione sulla proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 305 comma 2 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, 250; NAPPI A., *Guida al codice di procedura penale*, 9<sup>a</sup> ed., Milano, 2004, 179; PANNAIN R., *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Napoli, 1933; PEYRON C., *Invalitità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 612; RICCIO G., *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in *Id.*, *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988, 143; SABATINI GIUS., *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953; SANTORO A., *Ingradualità dell'istituto dell'inammissibilità*, in *Scuola pos.*, 1940, II, 49; SATTÀ S., *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 59; VOENA G., *Atti*, in CONSO-GREVI, *Compendio di procedura penale*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2003, 261.

Con riferimento al più generale fenomeno dell'invalidità: CONSO G., *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1982 (ristampa); CONSO G., *Il concetto e le specie d'invalidità*, Milano, 1955; CORDERO F., *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956.

Con particolare riferimento all'inammissibilità dell'impugnazione: CAPUTO E., *La pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione come causa ostativa dell'esame di merito*, in *Giur. merito*, 1978, II, 152; CARLUCCI N., *Limiti ed effetti della tardiva dichiarazione d'inammissibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1312; CONSO G., *Un elemento non richiesto per l'ammissibilità dell'appello: l'indicazione del giudice ad quem*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 655; CONSO G., *Cause d'inammissibilità della impugnazione del pubblico ministero*, in *Riv. Pen.*, 1965, 151; FOSCHINI G., *La impugnazione pretestuosa*, in *Id. Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1955, 31; KALB L., *Sull'inammissibilità dell'impugnazione istruttoria*, in *Cass. pen.*, 1983, 927; LA GRECA, *Inammissibilità dell'impugnazione e comparazione delle circostanze*, in *Cass. pen.*, 1981, 581; LASZLOCZKI P., *In tema di inammissibilità dell'impugnazione istruttoria*, in *Riv. pen.*, 850; LASZLOCZKI P., *L'inammissibilità per difetto di interesse quale causa di sanatoria del provvedimento impugnato?*, in *Giur. it.*, 1997, II, 339; LEONE G., *Impugnazioni II) Diritto processuale penale: profili generali*, in *Enc. giur.*, XVI, 1987, 1; MAZZARRA A., *Inammissibilità dell'appello istruttorio, rinvio a giudizio ed improseguibilità dell'azione penale*, in *Giur. it.*, 1982, II, 445; MELE V., *Art. 591*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 138; TRANCHINA G., *La potestà di impugnare nel processo penale italiano*, Milano, 1970; TRANCHINA G., *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 698; SERRAO C., *Cause d'inammissibilità dell'impugnazione penale originarie e sopravvenute*, in *Giur. merito*, 1971, II, 188;

SPANGHER G., *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 217; SPANGHER G., *Pluralità di difensori, pluralità di gravami ed inammissibilità della prima impugnazione*, in *Cass. pen.*, 1997, 1072; SPANGHER G., *Impugnazioni II Diritto processuale penale: profili generali*, in *Enc. Giur.*, X, Roma, 2002, 7; VALIANTE M., *L'inammissibilità dell'impugnazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 539; relativamente all'atto di appello, NUZZO F., *L'appello nel processo penale*, Milano, 2005; relativamente al ricorso per cassazione, ADAMI V., *L'inammissibilità del ricorso per cassazione e la sanzione pecuniaria*, in *Riv. pen.*, 1993, 937; ANDOLINA E., *Ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione unicamente motivato in base ad una questione di illegittimità costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2005, 869; FROSALI R.A., *Il ricorso per cassazione nelle sue condizioni di ammissibilità*, Padova, 1931, 167 ss.; GAITO A., *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1996, II, 129; MIRTO RANDAZZO P., *L'inammissibilità del ricorso per cassazione nel sistema della legge processuale penale vigente*, in *Riv. pen.*, 1958, I, 211; NACAR B., *Inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi d'impugnazione*, in *Giur. it.*, 1999, c. 2376; SPANGHER G., *Esclusa la condanna alla Cassa delle ammende per il ricorrente incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità*, in *Giur. cost.*, 2002, 2915; VALENTINI C., *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, I, Torino, 1998, 191; VOENA G., *Art. 524, in Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di CONSO-GREVI, Padova, 1987, 1402.

Sul tema, di sempre bruciante attualità, del rapporto tra cause d'inammissibilità dell'impugnazione, immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) e passaggio in giudicato della sentenza v. ATZEI M., *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 1996, II, 482; BARGI A., *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 179; BOCCINO V., *Inammissibilità de ricorso per cassazione e declaratoria delle cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1101; CIAVOLA A., *Le Sezioni Unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originaria e cause di inammissibilità sopravvenute*, in *Cass. pen.*, 2001, 2988; CURTOTTI M., *Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 129 c.p.p. fondato su elementi probatori non conoscibili allo stato degli atti*, in *Cass. pen.*, 1995, 1590; DELITALA G., *Le cosiddette pregiudiziali alla validità dell'impugnazione*, in *Rass. pen.*, 1929, II, 889; DOSI E., *In tema di rapporti tra l'art. 152 c.p.p. e l'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 660; FARANDA C., *Sui rapporti intercorrenti tra la declaratoria d'inammissibilità della impugnazione e la declaratoria di cui all'art. 152 comma 1 c.p.p., e tra la declaratoria d'inammissibilità e la declaratoria di cui all'art. 185 comma 2 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 582; FASSONE E., *Troppi i processi che muoiono per prescrizione*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 242; FOSCHINI G., *Inammissibilità e non punibilità*, in *Id.*, *Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1955, 45; GELARDI M., *La perdurante attualità dell'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione*, in *Ind. pen.*, 2001, 873; GREVI V., *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina dell'impugnazione*, Atti del convegno dell'associazione tra gli studiosi del processo penale, Foggia-Mattinata 25-27 settembre 1998, Milano, 2000, 15; GREVI V., *Un "caso clinico" in tema di impugnazioni dilatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1166; MONTAGNA A., *L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non preclude l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1247; MARANDOLA A., *Sul rapporto tra l'inammissibilità*

dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, in *Cass. pen.*, 1995, 3296; MARANDOLA A., *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2000, 1534; MARANDOLA A., *Declaratoria immediata di cause di non punibilità (obbligo di)*, in *Enc. Giur.*, X, Roma, 2002, 8-9; MARZADURI E., *Art. 129*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, diretto da Chiavario, II, Torino, 1990, 106; MONASTERO B., *Il percorso della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato*, in *Cass. pen.*, 2002, 88; MOSCARINI P., *Art. 152*, in CONSO-GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di CONSO-GREVI, Padova, 1987, 510; PARLATO L., *Inammissibilità «originaria» dell'impugnazione ed estinzione del reato per morte dell'imputato*, in *Giur. merito*, 2005, II, 403; PRESUTTI A., *Ancora un intervento delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, 843; SANTALCO G., *Considerazioni in ordine ai rapporti tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'obbligo della declaratoria delle cause di non punibilità*, in *Giust. pen.*, 1983, III, 347; SCHETTINO I., *Pentimento preclusivo e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, 2386; SPANGHER G., *Impugnazione inammissibile e applicabilità dell'art. 129 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 565; STURLA M.T., *Art. 129*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio-Dominioni, II, Milano, 1989, 95; TURCO E., *Cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e inammissibilità dei mezzi di impugnazione ex art. 591 c.p.p. tra garanzie ed efficienza*, in *Cass. pen.*, 2001, 1250.

Sulla inammissibilità della revisione: DEAN G., *La revisione*, Padova, 1999, 90; DEAN G., *Provvedimenti soggetti a revisione ed ambiti della declaratoria di inammissibilità della richiesta*, in *Giur. it.*, 1999, 806; LONATI S., *Ancora sulle coordinate spaziali del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione*, in *Cass. pen.*, 2003, 232; SCALFATI A., *Inammissibilità della revisione e ordine di sospendere la pena in corso: due pronunce incompatibili*, in *Giur. it.*, 1997, II, 49; SPAGNOLO P., *L'ordinanza di inammissibilità nel giudizio di revisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 874.

Per peculiari profili di altre singole ipotesi di inammissibilità v. FORTI B., *Memorie difensive: davvero lecita la valutazione di inammissibilità e il rifiuto di acquisizione al processo delle tesi della difesa?*, in *Giur. it.*, 1997, II, 496; LUPO G., *Motivi di ricorso della difesa della persona offesa in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione*, in *Foro ambr.*, 2002, 47; PORRAS GONZALES A., *Sulle declaratorie di inammissibilità nel procedimento di esecuzione*, in *Giur. it.*, 1994, II, 39; PROCACCIANTI T., *L'inammissibilità del riesame*, in *Il controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale*, a cura di ZAPPALÀ, Catania, 1992, 11; GIULIANI L., *Sulla pretesa inammissibilità della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro per mancata allegazione dei motivi*, in *Cass. pen.*, 1993, 2355; in particolare, con riferimento all'inammissibilità del ricorso avanti al giudice di pace, FIDELBO G., *Ricorso immediato al giudice*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra-Illuminati, Torino, 2001, 242; NEGRI D., *Art. 24 - Inammissibilità del ricorso*, in *Legisl. pen.*, 2000, 156.